

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 11.209,24 kWp (POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.675,00 kW) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E OPERE CONNESSE DENOMINATO "FANTI e ROSSI"

Comune di Ischia di Castro (VT): Foglio di mappa n° 48 particelle n° 130-20-58 (impianto di produzione)
 Foglio di mappa n° 47 particelle n° 63-64-65-66-67-68-69-70
 71-72-73-93-96-118

Comune di Ischia di Castro (VT): Fogli di mappa n° 48-39 (impianto di connessione)
 Comune di Cellere (VT): Fogli di mappa n° 1-3-6-15-26-25-33

COMMITTENTE: **MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.**
 piazza Fontana, 6
 20122 - Milano (MI)
 Codice fiscale: 12078970964
 Amministratore unico: Sig. Morlino Ciro

Codice di rintracciabilità e-Distribuzione n° T0739041



REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO	
00	25/03/2022	Lino/Massaro	Sarcone	Alferi	A. RELAZIONI E TABULATI
					B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
					C. ELABORATI IMPIANTO DI RETE
					D. ELABORATI IMPIANTO UTENTE
					E. DOCUMENTAZIONE

Classe Elaborato	Allegato	Relazione Paesaggistica
A	15	
Classe Elaborato		

AMMINISTRATORE
 MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.
 Sig. Morlino Ciro

PROGETTISTA
 (opere elettriche)



PROGETTISTA
 (opere edili)



INDICE

1.	GENERALITÀ	3
1.1	INTRODUZIONE	3
1.2	OGGETTO E SCOPO	3
1.3	DATI DI PROGETTO	4
1.3.1	Società proponente	4
1.3.2	Dati indicativi locazione impianto e elettrodotto:	5
2.	DESCRIZIONE DELL'AREA DI PROGETTO	6
2.1	IMPIANTO AGRIVOLTAICO (impianto di produzione)	6
2.2	ELETTRODOTTO MT ESTERNO (impianto di connessione)	8
3.	ANALISI VINCOLISTICA – RAPPORTO TERRITORIALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE	12
3.1	RAPPORTO TERRITORIALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE	12
3.2	AREE NATURALI PROTETTE, RETE NATURA 2000 E IBA	12
3.2.1	AREE NATURALI PROTETTE	12
3.2.2	RETE NATURA 2000	13
3.2.3	IBA	14
3.3	ZONE UMIDE	15
3.4	AREE MARINE PROTETTE	15
3.5	OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA	16
3.6	PIANO FORESTALE REGIONALE	16
3.7	L.R. 28 OTTOBRE 2002, N. 39 NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI	24
3.8	PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	25
3.9	VINCOLO IDROGEOLOGICO	27
3.10	SISMICITÀ	29
3.11	INQUADRAMENTO URBANISTICO	31
3.12	EFFETTO CUMULO	33
4.	ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO	34
4.1	DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI E DEL CONTESTO DI INTERVENTO	34
4.2	INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO	35
5.	INDICAZIONI ED ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL'AREA DI INTERVENTO CONSIDERATA	39
5.1	PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR)	42
5.1.1	CONTENUTUI DEL P.T.P.R.	42
5.1.2	ELABORATI DEL P.T.P.R.	44
5.1.3	ELABORATI DEL P.T.P.R.	44
5.1.4	EFFICACIA DEL P.T.P.R. NELLE AREE NON INTERESSATE DAI BENI PAESAGGISTICI	45
5.1.5	INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI PAESAGGIO DEL P.T.P.R.	45

5.1.6	UNITA' GEOGRAFICA "PAESAGGIO AGRARIO" – DISCIPLINA DI VALORIZZAZIONE.	46
5.1.7	MODALITA' DI TUTELA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE	49
5.2	PIANO TERRITORIALE GENERALE PROVINCIALE	56
5.2.1	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'ELETTRODOTTO	59
	Attraversamento terreno agricolo e stradella sterrata esistente (Fosso del Marano e area boscata).	60
5.2.2	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO	63
6.	RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO	65
7.	VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DEL CAMPO FOTVOLTAICO	70
7.1	DESCRIZIONE RIEPILOGATIVA DEL PAESAGGIO ANALIZZATO	70
7.2	METODI DI VALUTAZIONE	71
7.3	STIMA DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA	73
8.	ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA	- 75 -
8.1	METODI DI VALUTAZIONE	- 75 -
8.2	STIMA DEL GRADO DI INCIDENZA PAESAGGISTICA	- 75 -
8.3	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO DEL PROGETTO	- 85 -
9.	CONCLUSIONI	- 86 -

1. GENERALITÀ

1.1 INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce la Relazione Paesaggistica per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a terra ad inseguimento mono-assiale della potenza di 11.209,24 kWp e relative opere di connessione che la Società MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L. intende realizzare nel Comune di ISCHIA DI CASTRO (VT), in località LA SELVA.

La progettazione dell'opera è stata sviluppata tenendo in considerazione una serie di criteri sociali, ambientali e paesaggistici, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell'ambito territoriale, considerato nel pieno rispetto degli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. L'impianto agrivoltaico è stato studiato comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:

- minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico quindi evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;
- contenere l'impatto visivo, nella misura concessa dalle condizioni geomorfologiche territoriali e riducendo l'interferenza con zone di maggior visibilità;
- minimizzare l'interessamento di aree soggette a dissesto geomorfologico;
- assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l'affidabilità della fornitura di energia;
- permettere il regolare esercizio e la manutenzione dell'impianto.

1.2 OGGETTO E SCOPO

La Relazione Paesaggistica è stata redatta secondo quanto definito e disciplinato dall'Allegato del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/2004 e relativi aggiornamenti (DPR 31/2017) sviluppando nei contenuti:

- L'analisi dello stato attuale dei beni paesaggistici interessati dal progetto;
- La descrizione degli interventi progettuali;
- La valutazione della compatibilità paesaggistica, esplicitando gli eventuali tipi di impatti sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;
- La compatibilità rispetto ai vincoli presenti;
- La congruità con i criteri di gestione dell'area;
- La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Nello specifico, lo studio è stato così strutturato:



- Descrizione degli interventi proposti;
- Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti sul territorio di interesse;
- Analisi dello stato attuale dei luoghi, con descrizione dei caratteri paesaggistici dell'area di intervento e del contesto, attraverso estratti cartografici e documentazione fotografica;
- Valutazione dell'impatto potenziale sulla qualità del paesaggio e delle visuali e sulla compatibilità degli interventi nel contesto paesaggistico in cui essi si inseriscono, anche attraverso l'elaborazione di foto-inserimenti da punti significativi.

La Relazione Paesaggistica è stata redatta osservando i criteri introdotti dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, che ne ha normato e specificato i contenuti e che considera tale strumento conoscitivo e di analisi utile sia nei casi obbligatori di verifica di compatibilità paesaggistica di interventi che interessano aree e beni soggetti a tutela diretta dal Codice e sia ai fini della verifica della compatibilità generale di opere di trasformazione potenziale che interessano qualunque tipo di paesaggio a prescindere da qualsiasi valutazione relativa alle qualità intrinseche dei luoghi.

1.3 DATI DI PROGETTO

1.3.1 SOCIETÀ PROPONENTE

Denominazione	MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.
Indirizzo sede legale	Milano (MI), piazza Fontana, CAP 20122
N° REA	MI - 2639316
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese	12078970964
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Socio Unico	METKA – EGN SOLAR 5 SL
Amministratori	AMMINISTRATORE UNICO: MORLINO CIRO nato a Torino (TO) il 13/04/1983, codice fiscale: MRL CRI 83D13 L219 C

 METKA EGN MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.	Relazione paesaggistica	 Data: 21/03/2022 Rev. 0
---	--------------------------------	--

1.3.2 DATI INDICATIVI LOCAZIONE IMPIANTO E ELETTRODOTTO:

- Indirizzo: Località LA SELVA – Ischia di Castro (VT)
Strada Regionale 312 Castrenze

- Comuni interessati dall'intervento: Ischia di Castro e Cellere in provincia di Viterbo

2. DESCRIZIONE DELL'AREA DI PROGETTO

Le opere in progetto ricadono tra i comuni di Ischia di Castro e Cellere in provincia di Viterbo. Nel proseguo si distinguono le opere relative all'impianto di produzione ("**Impianto agrivoltaico**") e le opere per la realizzazione della dorsale interrata di collegamento in media tensione ("**Elettrodotto MT esterno**"), per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico alla futura stazione elettrica di trasformazione.

2.1 IMPIANTO AGRIVOLTAICO (impianto di produzione)

L'impianto agrivoltaico ricade interamente in territorio comunale di Ischia di Castro in località LA SELVA a circa 800 metri a Ovest dal centro urbano del Comune di Ischia di Castro (VT) e a circa 2,5 km a Nord-Ovest dall'abitato del Comune di Cellere (distanze in linea d'aria). Le coordinate geografiche (punto medio) dell'impianto di produzione risultano avere una latitudine pari a 42°32'15.98"N e una longitudine uguale a 11°46'43.92"E con quote che si attestano tra i 420 e 470 metri rispetto il livello del mare.

Il sito di progetto è raggiungibile partendo dal Comune di Ischia di Castro in direzione EST e attraversando la Strada Provinciale n° 47 per circa 1,8 km e percorrendo una stradella sterrata per circa 1 km. L'impianto verrà costruito in un'area sub-pianeggiante inserita tra diversi impluvi naturali. Nel lato Ovest è presente il fosso "Strozzavolpe", nel lato Sud troviamo il fosso "Vallevonia" e il fosso "Calpella" mentre nel lato Est è presente un torrente denominato fosso di "Marano".

In prossimità del sito di progetto, a circa 550 metri ad Est, si trova un altro impianto agrivoltaico che occupa una superficie areale di ca. 15 ettari.

Dal punto di vista orografico il terreno oggetto di intervento si presenta con delle lievi pendenze decrescenti da Nord verso Sud e con delle lievi pendenze nel versante che corre da Est verso Ovest. In fase progettuale sono state scartate le zone con pendenze eccessive, le zone interessate da ostacoli naturali (tipo piccoli impluvi naturali) e le aree vincolate.

Il terreno sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto di produzione è di proprietà di soggetti privati con i quali la società proponente ha stipulato dei regolari contratti preliminari di diritto di superficie. Catastalmente l'area del campo agrivoltaico ricade in particelle dei fogli di mappa n° 48 e n° 47 del Comune di Ischia di Castro. Gli estremi catastali dei terreni che ospiteranno l'impianto agrivoltaico sono meglio di seguito riportati:

FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE (ha)	R.D. (€)	R.A. (€)
48	130	SEMINATIVO	3	24.40.60	1449,53	567,21
48	20	PASCOLO	2	02.52.80	16,97	6,53

48	58	SEMINATIVO	4	01.17.60	36,44	21,26
47	63	PASCOLO	2	00.06.50	0,44	0,17
47	64	SEMINATIVO	4	01.21.30	37,59	21,93
47	65	PASC CESPUG	U	00.34.70	1,43	0,54
47	66	SEMINATIVO	4	00.08.50	2,63	1,54
47	67	PASCOLO	2	00.25.30	1,7	0,65
47	68	SEMINATIVO	5	00.71.70	14,81	9,26
47	69	PASC CESPUG	U	00.18.80	0,78	0,29
47	70	SEMINATIVO	3	00.17.10	10,16	3,97
47	71	SEMINATIVO	5	00.58.90	12,17	7,6
47	72	BOSCO MISTO		01.29.52	20,07	4,01
		PASCOLO	2	00.00.28	0,02	0,01
47	73	SEMINATIVO	3	00.41.50	24,65	9,64
47	93	SEMINATIVO	3	13.88.30	824,55	322,65
47	96	SEMINATIVO	3	01.17.80	69,96	27,38
47	118	SEMINATIVO	5	00.27.00	5,58	3,49
		PASC CESPUG		01.13.67	4,7	1,76

 TOT. **49.91.87**

La superficie asservita all'impianto di produzione risulta pertanto essere pari a **mq 499.187 (49.91.87 ha)** e ricade interamente in zona "E1 – agricola normale" del vigente P.R.G. del Comune di Ischia di Castro (VT). Dal Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Ischia di Castro in data 14/10/2021 prot. 7154/2021, emerge che:

- Le aree suddette ricadono, in relazione al Piano di Assetto Idrogeologico, tutte in zona di *"Dominio geomorfologico ed idraulico forestale"*
- Le p.lle n. 63-64/parte-65-66-67-69-70-71/parte-72/parte-73/parte-118/parte del Foglio n° 47 e la P.lla n. 20/parte del Foglio n° 48 ricadono in *"Aree tutelate ex Art. 134 c. 1 lett.b e art.142 c. 1 D.L.vo 42/04 - Punto G) Aree boscate"*
- Le p.lle n. 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-93/parte-118 del Foglio di mappa n° 47 e le p.lle n. 20/parte-130/parte-58/parte del Foglio n° 48 ricadono in aree interessate da *"Vincolo paesaggistico ex Art. 134 c. 1 lett.b e art.142 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004 - Punto C) corsi delle Acque pubbliche"*.
- Le aree in oggetto NON RISULTANO gravate da *usi civici*.
- Le suddette p.lle NON RISULTANO comprese nell'elenco delle *Aree Percorse dal Fuoco*.

Si mette in evidenza che in sede progettuale sono state scartate le aree interessate da vincoli paesaggistici e pertanto tutte le opere relative al campo agrivoltaico risultano esterne a zone di cui ai vincoli presenti nel PTPR LAZIO.

La zona dell'impianto è individuata nella Carta Tecnica Regionale sulla tavoletta n° 344060 alla scala 1:10.000 e nella cartografia I.G.M. 136_I_SO-Valentano alla scala 1: 25.000, più precisamente censita nel Comune di Ischia di Castro (VT): Foglio di mappa n° 48 particelle n° 130-58 Foglio di mappa n° 47 particelle n° 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-93-96-118 Comune di Ischia di Castro (VT)

L'impianto verrà diviso in **due aree** di cui la **porzione 1** denominata **"FANTI"** posizionata a Nord e avente una forma assimilabile ad un quadrato (lato ca. 550 mt), mentre la **porzione 2** denominata **"ROSSI"** ubicata nel lato Sud con forma assimilabile ad un rettangolo (700 mt x 200 mt).

Di seguito si riporta ortofoto con indicazione dell'area oggetto della costruzione del campo fotovoltaico:



Immagine 1: ortofoto area campo agrivoltaico

2.2 ELETTRODOTTO MT ESTERNO (impianto di connessione)

La dorsale in **cavo interrato** a 20 kV di collegamento tra le Cabine di consegna, prossime al campo agrivoltaico, e la nuova cabina AT/MT "CP CANINO 2", **sarà posta lungo strade regionali, provinciali e private esistenti**, ad esclusione di un tratto di circa 770 metri, in prossimità del campo agrivoltaico. Quest'ultimo tratto infatti, se pur individuato in catasto tra due linee tratteggiate (strade esistenti), ad oggi risulta intestato catastalmente a soggetti privati.

Il cavidotto, in uscita dalla **nuova cabina prefabbricata tipo container DY 770 ad U**, posizionata all'interno della futura cabina AT/MT "CP CANINO 2", attraverserà le particelle n° 185 e n° 188 del Foglio di mappa n° 25 nel Comune di Cellere, la strada Regionale n. 312 Castrenze fino al raggiungimento di **una cabina di sezionamento** ubicata in posizione intermedia (tra la cabina AT/MT e l'impianto agrivoltaico) e ricadente sulla particella n° 89 del Foglio di Mappa n° 3 del Comune di Cellere. Dalla Cabina di sezionamento, il cavidotto interrato, attraverserà la strada Regionale n. 312 Castrenze, la Strada Doganale di Piansano e si attesterà nelle due cabine di consegna ubicate in prossimità del campo agrivoltaico sulla particella n° 130 del Foglio di Mappa n° 48 del Comune di Ischia di Castro (nella disponibilità della ditta proponente).

La descrizione dettagliata con le relative interferenze è meglio esplicitata nel capitolo 4 "Descrizione elettrodotto esterno" e nell'elaborato grafico C4 C5 "Elettrodotto con indicazione delle interferenze". Di seguito si riporta l'elenco delle particelle catastali interessate dall'attraversamento della dorsale MT:

N. Ord.	DATI CATASTALI								
	Ditte proprietarie	Comune	Fg.	P.Illa	Porz	Sup. Ha	Qualità	Redd. Dom.	Redd. Agr.
1	FANTI GIUSEPPE nato a ISCHIA DI CASTRO (VT) il 18/08/1952 CF: FNTGPP52M18E330C Proprieta' 1000/1000	Ischia di Castro	48	130		24.40.60	Seminativo 3	€ 1 449,53	€ 567,21
2	FANTI TOMASSO nato a ISCHIA DI CASTRO (VT) il 21/04/1949 CF: FNTTSS49D21E330B Proprieta' 1000/1000	Ischia di Castro	48	60		08.37.20	Seminativo 3	€ 497,23	€ 194,57
3	AZIENDA AGRICOLA LA SELVA SOCIETA' SEMPLICE con sede in VITERBO (VT) CF e P.Iva: 01350800569 Proprieta' 1/1	Ischia di Castro	39	67		22.07.00	Seminativo 3	€ 1 310,79	€ 512,79
4	AZIENDA AGRICOLA LA SELVA SOCIETA' SEMPLICE con sede in VITERBO (VT) CF e P.Iva: 01350800569 Proprieta' 1/1	Ischia di Castro	39	66	AA	00:40:00	Seminativo 3	€ 23,76	€ 9,30
					AB	01.22.80	Pascolo Cespug	€ 5,07	€ 1,90

5	AZIENDA AGRICOLA LA SELVA SOCIETA' SEMPLICE con sede in VITERBO (VT) CF e P.Iva: 01350800569 Proprieta' 1/1	Ischia di Castro	39	54		00:22:50	Seminativo	€ 19,75	€ 7,55
6	STRADA DOGANALE DI PIANSANO								
7	STRADA REGIONALE N°312 "CASTRENZE"								
8	COMUNE DI CELLERE - Diritto del concedente RADICETTI GIROLAMO nato a CELLERE (VT) il 08/03/1963 CF: RDCGLM63C08C447I Enfiteusi 1/1	Cellere	3	89		0.73.80	Seminativo 2	€ 62,89	€ 20,96
9	STRADA REGIONALE N°312 "CASTRENZE"								
10	OLIMPIERI FRANCESCO nato a TARQUINIA (VT) il 10/07/1975 CF: LMPFNC75L10D024L Proprieta' 1/1	Cellere	25	188	AA	00.12.30	Uliveto 1	€ 6,03	€ 2,54
					AB	00.03.20	Incolt Prod	€ 0,07	€ 0,02
11	OLIMPIERI FRANCESCO nato a TARQUINIA (VT) il 10/07/1975 CF: LMPFNC75L10D024L Proprieta' 1/1	Cellere	25	195	AA	01:03:20	Uliveto 1	€ 50,63	€ 21,32
					AB	01.67.60	Seminativo 2	€ 142,82	€ 47,61

Di seguito si rappresenta ortofoto con indicazione dell'elettrodotto di collegamento tra le Cabine di consegna (prossime al campo agrivoltaico) e la nuova cabina primaria MT/AT Canino 2:




Immagine 2 – Ortofoto con indicazione dell'elettrodotto esterno

3. ANALISI VINCOLISTICA – RAPPORTO TERRITORIALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

3.1 RAPPORTO TERRITORIALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Viene di seguito definito il rapporto dell'opera con la normativa ambientale, paesistica e territoriale vigente nonché vengono specificati i vincoli presenti sulle aree interessate dall'impianto agrivoltaico e dalle relative opere accessorie.

Gli strumenti presi in considerazione per l'individuazione dei vincoli sono gli strumenti urbanistici dei comuni interessati dalle opere, le leggi nazionali e regionali in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Inoltre, per l'individuazione delle aree sensibili dal punto di vista naturalistico si è fatto riferimento al progetto IBA ed agli ambiti della Rete Natura 2000 oltre alle leggi di istituzione dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio regionale.

Per quanto attiene agli aspetti idrologici e geomorfologici, si è fatto riferimento al PAI dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente territorialmente competenti, al R.D.L. 30/12/1932 n. 3267 per il vincolo idrogeologico, alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 che tutela le aree interessate da incendi, ed il D. Lgs. 152/2006 per la tutela delle sorgenti.

3.2 AREE NATURALI PROTETTE, RETE NATURA 2000 E IBA

I principali riferimenti normativi sono:

- La legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva
- 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
- e della fauna selvatiche”;
- Il DM 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
- speciali”, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, e successivi
- aggiornamenti;
- Programma IBA;
- Legge Regionale 6 maggio 1981, n. 98 - Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di
- Parchi e riserve naturali.

3.2.1 AREE NATURALI PROTETTE

Nei parchi nazionali si trova la maggior parte degli habitat importanti per la vita delle 56 mila specie di animali presenti in Italia, il Paese europeo con la maggiore varietà di specie viventi. Il 98% sono insetti e altri invertebrati; i mammiferi sono rappresentati da ben 118 specie diverse. Tra le piante, le foreste più

significative dei parchi nazionali sono faggete e querceti, che danno un valido contributo alla lotta contro l'effetto serra. I parchi nazionali frenano il consumo di suolo: se in Italia il 17% dei boschi ha ceduto il passo a superfici artificiali, l'attenzione degli enti parco ha permesso di ridurre al 4,5% l'urbanizzazione in queste aree protette. Sono questi alcuni dei dati contenuti nello studio "Parchi nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale", una pubblicazione curata dal ministero dell'Ambiente che raccoglie e classifica i dati sul patrimonio naturale dei parchi: per la prima volta in Italia viene censita la ricchezza di piante, animali, ecosistemi, paesaggi contenuti nei 23 territori presi in esame. È un contributo alla Strategia nazionale della biodiversità (2011-2020).

Le aree protette sono territori ricchi non solo di biodiversità, ma in genere anche di beni archeologici, storici, architettonici e artistici, testimonianza di uno storico rapporto fra uomo e natura che ha garantito il mantenimento di una enorme ricchezza di biodiversità e di paesaggi.

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

L'impianto agrivoltaico di progetto e le opere connesse ricadano all'esterno di oasi e di aree naturali protette.

Si rimanda all'elaborato "B1.2.9 Stralcio CTR - Parchi e Riserve"

3.2.2 RETE NATURA 2000

La Normativa succitata in uno al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i. recante "Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", ed al Decreto A.R.T.A 30 marzo 2007 recante "Prime disposizioni di urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono l'ossatura su cui si basa il sistema delle aree protette regionale.

L'area di intervento ricade al di fuori di SIC, ZPS, ZCS, IBA Parchi e Riserve Naturali.

Nello specifico l'area di intervento dista dalle aree protette rispettivamente:

- circa 4,6 km (a Nord-Ovest rispetto al sito di impianto di produzione):
 - ✓ ZSC n° IT6010013 tipo B denominato SELVA DEL LAMONE
 - ✓ ZPS n° IT6010056 tipo A denominato SELVA DEL LAMONE e MONTE DI CASTRO
 - ✓ ZSC n° IT6010017 tipo B denominato SISTEMA FLUVIALE FIORA-OLPETA
- circa 47,7 km (a Nord-Est rispetto al sito di impianto di produzione):
 - ✓ ZSC n° IT6010007 tipo B denominato LAGO DI BOLSENA
 - ✓ ZPS n° IT6010054 tipo A denominato LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MEDITERRRANEA MARTANA

Si rimanda all' elaborato "B1.2.7 Aree natura 2000_SIC-IBA-ZPS".

3.2.3 IBA

Bird and Biodiversity Area (IBA) "area importante per uccelli e biodiversità", è un'area considerata un habitat importante per la conservazione di popolazioni di uccelli selvatici.

Al 2019 ci sono circa 13.600 IBA nel mondo. In Italia sono state classificate 172 IBA, per una superficie complessiva di 4.987 ettari. Attualmente il 31,5% del territorio complessivo delle IBA risulta designata come Zona di Protezione Speciale (ZPS) mentre un ulteriore 20% è proposto come Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

In Lazio sono state individuate le seguenti Important Bird Area:

CODICE IBA	NOME IBA
099	LAGO DI BOLSENA
102	SELVA DEL LAMONE
105	LAGHI REATINI
106	MONTI REATINI
108	LAGO DI VICO
112	SALINE DI TARQUINIA
113	MONTI LUCRETILI
114	SIRENTE, VELINO E MONTAGNE DELLA DUCHESSA
117	LITORALE ROMANO
118	MONTI ERNICI E SIMBRUINI
119	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
120	MONTI LEPINI
123	AUSONI E AURUNCI
210	LAGO DI BRACCIANO E MONTI DELLA TOLFA
211	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E ISOLE PONTINE
204	GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
220	VALLE DEL TEVERE

L'impianto agrivoltaico di progetto con le relative opere accessorie **ricade all'esterno di aree IBA**, di cui le più vicine all'impianto (a circa 4,2 km) risultano essere:

- l'IBA 102 "Selva dell'Amone" (a Nord-Ovest dell'impianto);
- l'IBA 099 "Lago di Bolsena" (a Nord-Est dell'impianto);

Si rimanda all'elaborato "B1.2.6 – IBA".

3.3 ZONE UMIDE

Le aree umide svolgono un'importante funzione ecologica per la regolazione del regime delle acque ed in qualità habitat per la flora e per la fauna.

La Convenzione di Ramsar

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 avente quale obiettivo la tutela internazionale delle zone predette mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare dell'avifauna, e la messa in atto di programmi che ne consentano la conservazione degli habitat, della flora e della fauna; è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448 e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184. L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation). L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle zone denominate "umide", ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitali per gli uccelli acquatici. L'Italia è membro del Comitato del Mediterranean Wetlands (MedWet), un'iniziativa che tiene insieme 26 paesi dell'area mediterranea e peri-mediterranea, che sono Parti della Convenzione di Ramsar, con l'obiettivo di fornire supporto all'effettiva conservazione delle zone umide attivando collaborazioni a scala locale, regionale e internazionale. Sono solo due le zone umide dell'isola riconosciute dalla Convenzione di Ramsar: il Biviere di Gela e la riserva di Vendicari. **L'area di intervento ne ricade al di fuori.**

3.4 AREE MARINE PROTETTE

Le aree marine di reperimento sono individuate ai sensi delle Leggi n. 979/1982 e n. 394/1991. Una volta concluso l'iter tecnico-istruttorio l'area marina protetta è istituita con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che indica la denominazione e la delimitazione spaziale dell'area, gli obiettivi di conservazione e la disciplina di tutela a cui è sottoposta.

Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, acque, fondali e tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere nonché per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Possono essere costituite da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale.

Area marina protetta Secche di Tor Paterno

Identificata come area marina di reperimento secondo la Legge n. 979 del 1982, art. 31 (Suppl. ordinario G.U. n. 16 del 18 gennaio 1983) e ss.mm. e la Legge quadro sulle aree protette, l'area marina protetta di Secche di Tor Paterno è stata istituita con Decreto 29 novembre 2000.

Nell'area marina protetta in argomento ricade il seguente Sito di Importanza Comunitaria (SIC)/Zona Speciale di Conservazione (ZSC). IT6000010 Secche di Tor Paterno

Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di Secche di Tor Paterno, attualmente vigente, è stato approvato con Decreto 16 settembre 2014 (GU n. 234 del 8 ottobre 2014)

L'area di intervento ricade al di fuori dalle aree marine protette.

3.5 OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA

Le Oasi di protezione, previste dall'art.10 comma 8 della L.157/92 (Piani faunistico-venatori), sono aree destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica. Per la L.R. 17/95, art. 14, le Oasi di protezione Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca faunistica.

La Regione Lazio, ad oggi, ha istituito diverse Oasi di protezione per una superficie totale di circa 30.000 ettari. La maggior parte delle Oasi interessa ambienti umidi, idonei alla sosta di numerosi contingenti migratrici e/o svernanti e alla riproduzione di rare specie nidificanti di uccelli acquatici.

L'area di intervento ricade al di fuori delle aree di rifugio della fauna selvatica.

3.6 PIANO FORESTALE REGIONALE

Piano Forestale Regionale 2007/2013 approvato con l.r. 28 ottobre 2002, n° 39.

La pianificazione forestale è un'arma preziosa per differenziare nel tempo e nello spazio gli interventi in modo da garantire, attraverso un'accurata lettura delle diverse situazioni stazionali, compositive e strutturali, la presenza di *habitat* diversificati, il mantenimento dell'efficienza del sistema bosco e la diversità biologica anche a livello di paesaggio.

Quadro normativo

Il PFR è redatto ai sensi di quanto esplicitamente disposto dall'art. 7 della legge regionale 39/2002, visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, artt. 1 e 13, ed, in particolare, l'art. 3, nella parte in cui stabilisce che le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e revisione di propri piani forestali". Il Piano Forestale è stato redatto in conformità con quanto stabilito nel Decreto del Ministero dell'Ambiente, DM 16 giugno 2005, che definisce "i criteri generali di intervento" a livello locale, dove vengono definiti gli elementi che caratterizzano la gestione forestale quali:

- Conservazione della biodiversità.
- Attenuare i processi di desertificazione.
- Conservazione del suolo e difesa idrogeologica.
- Miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua.
- Salvaguardia della microflora e della microfauna.
- L'incremento dello stock di carbonio, anche attraverso il mantenimento della provvigione minimale dei boschi.

A partire dal primo Earth Summit di Stoccolma nel 1972, con la pubblicazione del Rapporto Brundtland (WCED,1987) si è diffuso il concetto di sviluppo sostenibile. Con la seconda e la terza Conferenza Mondiale, l'attenzione si è spostata sulla compatibilità ambientale.

Da questi vertici mondiali sono scaturiti diversi documenti che interessano le foreste, come la dichiarazione di Rio, l'Agenda 21, le raccomandazioni definite "Principi sulle Foreste" recepite dal Forum mondiale sulle Foreste (UNFF), la convenzione sul cambiamento climatico (UNFCCC) e il Protocollo di Kyoto, la convenzione sulla diversità biologica (CBD), la convenzione per la lotta alla desertificazione (UNCCD).

A livello europeo, parallelamente, il concetto di sostenibilità in campo forestale è stato elaborato durante le cinque Conferenze Ministeriali sulle Foreste (MCPFE) tenutesi a Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998), Vienna (2003) e Varsavia (2007) che hanno prodotto complessivamente 17 Risoluzioni tra cui i "sei criteri per una gestione forestale sostenibile", individuati a Lisbona, e gli "indicatori quantitativi e qualitativi" a essi correlati adottati a Vienna.

Si ricorda anche che molte aree forestali in Europa a partire dal 1992 ricadono nella rete *Natura 2000* – istituita con la "Direttiva Habitat" –, e quindi sono da considerarsi "zone speciali di conservazione", alle quali vanno aggiunte le "zone di protezione special e" previste dalla "Direttiva Uccelli".

Quadro internazionale

Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), sottoscritta dall'Italia nel 1994, definisce la "diversità biologica" come la variabilità di organismi viventi di ogni origine inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte.

La convenzione sulla Biodiversità è considerata omnicomprensiva in quanto i suoi obiettivi si applicano praticamente a tutti gli organismi viventi della terra.

I Paesi aderenti alla Convenzione si sono impegnati ad intraprendere misure nazionali e internazionali finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi:

- la conservazione della diversità biologica (a livello di geni, popolazioni, specie, habitat e ecosistemi);
- la promozione dell'uso sostenibile delle sue componenti;
- l'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.

Convenzione sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC)

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change*- UNFCCC o FCCC) si identifica in un trattato ambientale internazionale che punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, sulla base dell'ipotesi di riscaldamento globale. Il FCCC, aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 e in vigore dal 21 marzo 1994, ebbe come obiettivo dichiarato "raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico" con previsioni di aggiornamenti (denominati "protocolli") ponendo limiti obbligatori di emissioni. Il principale di questi è il protocollo di Kyoto, che è diventato più noto rispetto alla stessa UNFCCC, sottoscritto nella città di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi in occasione della Terza Conferenza delle parti aderenti (COP3) alla FCCC ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005 dopo la ratifica da parte della Russia.

Il protocollo prevede l'obbligo per i paesi industrializzati di operare una riduzione, con particolare riferimento alle emissioni di biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoro di zolfo (SF₆), in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 — considerato come anno base — nel periodo 2008-2012.

Il Protocollo è stato firmato dalla Comunità europea il 29 aprile 1998, mentre gli impegni di limitazione e riduzione delle emissioni convenuti dalla Comunità e dai suoi Stati membri per il primo periodo di impegno (2008-2012) sono stati assunti dalla Decisione 2002/358/CE (allegato II) del Consiglio, del 25 aprile 2002. In particolare, per il periodo compreso Tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell'Unione Europea si sono impegnati a ridurre collettivamente le loro emissioni di gas a effetto serra dell'8% rispetto alle emissioni registrate nel 1990. Per lo stesso periodo per l'Italia è prevista una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6.5% rispetto ai livelli del 1990.

I meccanismi flessibili previsti, tra cui rientrano quelli di sviluppo pulito, hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni al costo minimo possibile e, quindi, in altre parole, massimizzare le riduzioni ottenibili a parità di investimento.

Il Protocollo assume particolare interesse per il settore forestale all'art.3, commi 3 e 4, prevedendo di utilizzare gli assorbimenti di gas-serra risultanti dai cambiamenti nelle forme d'uso dei suoli agricoli e forestali per compensare una parte delle emissioni prodotte dalla combustione delle fonti fossili d'energia. L'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con Legge 1 giugno 2002, n. 120 la quale, all'articolo 2, comma 1, delega al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, la predisposizione e la presentazione al CIPE di un "Piano di azione nazionale" per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo.

Il CIPE, con Delibera. 123 del 19 Dicembre 2002, ha pertanto approvato il Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, secondo cui il potenziale di assorbimento medio annuo del settore agricolo e forestale italiano al *First Commitment Period* è pari al 10,2 Mt CO₂ eq., un valore che corrisponde all'incirca all'11% degli impegni di riduzione complessivi.

Dei 10,2 Mt CO₂ eq., il 40,2% (pari a 4,1 Mt CO₂ eq.) è stato assegnato alle misure di gestione delle foreste, il 58,9% (pari a 6 Mt CO₂ eq.) è il potenziale di assorbimento assegnato alle misure di afforestazione e riforestazione, ed infine lo 0,9% (pari a 0,1 Mt CO₂ eq.) è stato assegnato alla gestione dei prati, dei pascoli, dei suoli agrari e della rivegetazione di terreni erosi.

Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD): La Strategia

La Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) è stata ratificata a Parigi nel 1994. Il clou della CCD è arrivato con la COP8 del 2007 a Madrid: in tale occasione è stato messo a punto il nuovo **Piano Decennale Strategico** (2008-2018), meglio noto come "La Strategia".

Agenda 21

L'Agenda 21, è un programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile e consistente in una pianificazione delle azioni da intraprendere a livello mondiale, nazionale e locale delle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente. Il documento è composto da 40 capitoli, divisi in quattro sezioni:

SEZIONE I Dimensioni Sociali ed Economiche

SEZIONE II Conservazione e Gestione delle risorse per lo Sviluppo

SEZIONE III Rafforzamento del ruolo dei Major Groups

SEZIONE IV Mezzi per l'esecuzione del programma.

Con la successiva Carta di Aalborg e carta di Lisbona, la proposta dell'Agenda XXI ha trovato un recepimento su scala locale, quale strumento per la programmazione partecipata da parte di tutti gli VWDNHKROGHUV locali nella definizione dello sviluppo del territorio.

Piano d'azione dell'UE per le foreste

Le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e Pesca del 2005 invitarono la Commissione a presentare entro il 2006 un piano d'azione dell'UE per le foreste, in continuità con la strategia forestale per

l'Unione Europea del 1998. Il 15 giugno 2006 con la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo viene presentato un "Piano d'azione dell'UE per le foreste" (COM(2006) 302 def.) avente una durata quinquennale (2007-2011). Con esso si istituisce al contempo

- un quadro per l'iniziativa a livello comunitario e nazionale
- uno strumento di coordinamento tra le azioni della Comunità e le politiche forestali degli Stati membri.

L'obiettivo generale di riferimento è il sostegno e potenziamento della gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, da perseguirsi assumendo i seguenti principi fondanti:

- i programmi nazionali costituiscono il quadro idoneo per la realizzazione degli impegni assunti in materia forestale a livello internazionale;
- la crescente rilevanza di problematiche di portata mondiale ed intersettoriale per la politica forestale impone maggiore coerenza e coordinamento;
- necessità di accrescere la competitività del settore forestale dell'UE e di promuovere la buona amministrazione delle foreste dell'Unione;
- rispetto del principio di sussidiarietà.

Ciò deve avvenire in linea della strategia riveduta di Lisbona per la crescita ed occupazione, nonché di Göteborg per lo sviluppo sostenibile

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, fissa tre obiettivi:

L'obiettivo "Convergenza" riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo, e presuppone di migliorare le condizioni di crescita e di occupazione secondo diversi settori d'intervento.

I programmi operativi negli Stati membri si prefiggono di modernizzare e di diversificare le strutture economiche regionali nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico (RST), innovazione e imprenditorialità;
- società dell'informazione;
- ambiente;
- prevenzione dei rischi;
- turismo;
- investimenti culturali;
- investimenti nei trasporti;
- **energia;**
- investimento a favore dell'istruzione;
- investimenti nelle infrastrutture sanitarie e sociali;
- aiuti diretti agli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI).

In questo ambito, di particolare interesse per il settore forestale appaiono le azioni relative:

- all'ambiente (prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione, promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000);
- alla prevenzione dei rischi (elaborazione e attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali..., tra cui gli incendi boschivi);
- al turismo (valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico);
- **all'energia (l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili).**

Per quanto riguarda l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", le priorità rientrano nei tre punti seguenti:

-ambiente e prevenzione dei rischi, con la bonifica dei terreni contaminati, la promozione dell'efficienza energetica, dei trasporti pubblici urbani non inquinanti e l'elaborazione di piani per prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;

In questo obiettivo appaiono di interesse specifico per il settore forestale le azioni nell'ambito dell'ambiente e della prevenzione dei rischi e in particolare:

- la promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000;
- **la promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia;**
- lo sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (a esempio la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni).

Quadro nazionale

A livello nazionale negli ultimi anni si è passati da una normativa forestale di carattere prettamente idrogeologico (R.D.L. del 1923 e relativo "Regolamento di applicazione" di cui al R.D. 16.05.1926, n. 1126) ad una normativa (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57") che sottolinea l'importanza delle attività selvicolturali, considerate sia fattore di sviluppo dell'economia nazionale, sia strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio (Art. 6).

DM 16-06-2005 (Ministero dell'Ambiente)

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06 -2005 sono state emanate le Linee guida di programmazione forestale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 227/2001, nelle quali sono stati fissati i tre obiettivi prioritari della politica forestale nazionale che sono:

la tutela dell'ambiente, attraverso il mantenimento, la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità negli ecosistemi forestali e il miglioramento del loro contributo al ciclo globale del carbonio, il

mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale, il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico e alla tutela delle acque;

- il rafforzamento della competitività della filiera foresta-legnosa;
- il miglioramento delle condizioni socio-economiche locali e in particolare degli addetti.

Il Piano: obiettivi

Il Piano Forestale Regionale si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005:

- **mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;**
- mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
- mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);
- mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
- mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua);
- mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.

Il piano è un atto che si basa sui principi della gestione forestale sostenibile, che identifica tutte quelle forme di gestione che hanno come obiettivo sia la tutela della qualità dell'ambiente, sia la salvaguardia dei beni ambientali. e si pone come obiettivi:

- Miglioramento delle condizioni ambientali: (miglioramento dell'assetto idrogeologico e tutela delle acque, conservazione del suolo, **miglioramento del contributo delle foreste al ciclo globale del carbonio**).
- Tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale esistente;
- Conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive: per rafforzare la competitività della filiera foresta-legno.
- Conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche locali: per lo sviluppo del potenziale umano e una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.

Incremento della capacità di fissazione del carbonio atmosferico:

I sistemi forestali, e segnatamente i boschi ad alto grado di naturalità costituiscono un fondamentale serbatoio di carbonio. Le formazioni forestali in genere, oltre a immobilizzare il carbonio nei tessuti legnosi, consentono il trasferimento in forma dinamicamente stabile del carbonio, nella macro e micro-pedofauna, nella frazione organica nel suolo contribuendo ad aumentare la quantità di carbonio fissato.

Azioni territoriali - Lazio

Il piano d'azione riconosce che le foreste e le attività selvicolturali offrono alla società moderna sancito come “multifunzionalità delle foreste nel lungo termine per il soddisfacimento di bisogni attuali e futuri della società e quale fonte di reddito per la filiera forestale”.

Da ciò ne conseguono quattro obiettivi principali:

- migliorare la competitività a lungo termine;
- migliorare e tutelare l'ambiente;
- migliorare la qualità della vita;
- favorire il coordinamento e la comunicazione

Esso è articolato su azioni chiave che la Commissione si propone di attuare di concerto con gli Stati membri, in funzione delle peculiarità e priorità nazionali, avvalendosi degli strumenti già esistenti comunitari (Piano di sviluppo rurale, POR, etc.) e nazionali.

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici dell'azione e le azioni chiave.

Migliorare la competitività a lungo termine

Obiettivo specifico 1: migliorare la competitività nel lungo periodo del settore forestale e incrementare l'uso sostenibile dei servizi e dei prodotti forestali.

Azioni chiave

- 1.1 (1) esaminare gli effetti della globalizzazione sulla redditività e sulla competitività delle foreste nell'Unione;
- 1.2 (2) stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la competitività del settore forestale;
- 1.3 (3) scambio ed esame delle esperienze relative alla valutazione e commercializzazione di beni e servizi della filiera forestale diversi dal legno;
- 1.4 (4) promuovere l'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia;
- 1.5 (5) promuovere la cooperazione tra proprietari di boschi e potenziare l'istruzione e la formazione nel campo forestale;

Migliorare e tutelare l'ambiente

Obiettivo specifico 2: mantenere ed accrescere in maniera appropriata la biodiversità, l'immobilizzazione del carbonio, l'integrità e la salute degli ecosistemi forestali e la loro capacità di recupero, a diversi livelli geografici.

Azioni chiave:

- 2.1 (6). favorire il rispetto da parte dell'Unione europea degli impegni relativi all'attuazione dei cambiamenti climatici, assunti nel quadro dell'UNFCCC e del relativo protocollo di Kyoto, e stimolare l'adattamento agli effetti di tali cambiamenti;
- 2.2 (7). contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari riveduti in materia di diversità biologica per il 2010 ed oltre tale orizzonte;

- 2.3 (8). impegnarsi per la realizzazione di un sistema europeo di sorveglianza delle foreste;
2. (9). migliorare la tutela delle foreste dell'UE;

La qualità della vita

Obiettivo 3: migliorare la qualità di vita attraverso il mantenimento e la valorizzazione della dimensione sociale e culturale delle foreste;

Azioni chiave

- 3.1 (10). stimolare l'educazione e l'informazione forestale;
3.2 (11). mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle foreste;
3.3 (12). studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani;

Favorire il coordinamento e la comunicazione

Obiettivo specifico: migliorare la coerenza e la cooperazione intersettoriale al fine di calibrare gli obiettivi economici, ambientali e socioculturali ai diversi livelli organizzativi e istituzionali.

Azioni chiave

- 4.1 (13). rafforzare il ruolo del comitato permanente forestale;
4.2 (14). rafforzare il coordinamento tra le varie politiche settoriali per la questione inerenti alle foreste;
4.3 (15). applicare ai programmi forestali nazionali un metodo aperto di coordinamento;
4.4 (16). innalzare il profilo dell'Unione nelle azioni internazionali riguardanti le foreste;
4.5 (17). stimolare l'impiego del legno e degli altri prodotti della foresta provenienti da foreste gestite secondo i principi della sostenibilità;
4.6 (18). migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione.

L'intervento in oggetto è coerente con le azioni del Piano in quanto prevede realizzazione di fascia arborea larga mt 10 con specie tipiche del paesaggio agrario locale (ulivi) a funzione di mitigazione estetico - percettiva, ecologica e faunistica e di compensazione dell'eventuale impatto dell'opera sulle componenti ambientali.

3.7 L.R. 28 OTTOBRE 2002, N. 39 NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI

In materia forestale e di tutela della vegetazione nella regione Lazio vige la L.R.39 ottobre 2002 e s.m.i..

Ai fini della presente legge costituiscono bosco:

- a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;

- c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
- d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);
- e) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
- f) i vivai forestali interni ai boschi.

La cartografia relativa alla perimetrazione dei boschi ai sensi del PTPR evidenzia che una piccola parte dell'area nella disponibilità del Proponente ricade in aree boscate. Tuttavia è doveroso affermare che tale area è stata esclusa dalla progettazione e quindi non è interessata dall'impianto agrivoltaico.

3.8 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

In attuazione delle disposizioni emanate dallo Stato con le leggi n. 267/98 e 22/99, la Regione Lazio ha avviato la prima fase di un processo più ampio e complesso inteso a dare uno strumento di Governo del territorio finalizzato alla tutela dal rischio idrogeologico; il PAI affronta, quale piano stralcio di settore, la problematica relativa alla difesa del suolo, in stretta connessione con gli aspetti pianificatori, di difesa dei versanti e di regimazione idraulica.

In tale piano straordinario e nei successivi aggiornamenti viene operata una prima individuazione di aree a rischio molto elevato ed elevato che consenta, per tali aree di adottare gli opportuni accorgimenti di prevenzione e mitigazione.

Esso mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi, per ogni area, il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi mediante:

- la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio;
- la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati e alla loro pericolosità;
- l'adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al diverso livello di rischio;
- la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico.

Conformemente con quanto disposto dall'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM del 29/09/1998, il concetto di rischio idrogeologico, espresso in termini di danno atteso, è riferito al costo sociale, di recupero e ristrutturazione dei beni materiali danneggiati dall'evento calamitoso.

Esso è dato da:

$$R_t = P \times V \times E \text{ (Varnes, 1984)}$$

dove:

Rt - Rischio totale = Atteso numero di perdite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale;

E = elementi a rischio = sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi calamitosi;

V = vulnerabilità = il grado di perdita associabile a ciascuna tipologia di elementi a rischio con l'accadimento dell'evento, espressa in percentuale (0-100%) o tra 0 (nessuna perdita) ed 1 (perdita totale). Il prodotto della vulnerabilità per il set di elementi a rischio quantifica il danno totale atteso: $D = V \times E$;

P = pericolosità = è la probabilità che si verifichi un evento di predefinita tipologia ed intensità nell'ambito di una data area ed entro un certo intervallo di tempo.

Per ciascuna categoria di rischio sono definiti tre livelli:

- **rischio molto elevato (R4)**: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di:

- a) perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone;
- b) danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture;
- c) danni gravi ad attività socio-economiche;

- **rischio elevato (R3)**: quando esiste la possibilità di:

- a) danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici ed infrastrutture che ne comportino l'inagibilità;
- b) interruzione di attività socioeconomiche;

- **rischio lieve (R2)**: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità.

Sulla base dell'intensità dei fenomeni franosi rilevati e cartografati, (art. 6 delle NTA) il PAI divide l'uso del suolo in tre classi di pericolo:

- Aree pericolo A: aree pericolo di frana molto elevato, con eventi franosi caratterizzati da movimenti rapidi interessanti elevati volumi;

- Aree pericolo B: aree pericolo frana elevato, con eventi franosi su scarpate con movimento da rapido a lento e volumi modesti;

- Aree pericolo C: aree pericolo frana lieve, con scivolamenti lenti delle coltri superficiali e/o piccole frane caratterizzate da movimento lento.

Un'analogia tipologia di classificazione è resa, all'art. 7 delle NTA, anche per le aree a pericolo inondazione stimate ai sensi del DPCM del 29 settembre 1998, individuando fasce di pericolosità differenziata:

- Fasce a pericolosità A - aree che possono essere inondate con un tempo di ritorno $Tr \leq 30$ anni;

- A1 - aree che possono essere interessate da intense alluvioni con alti livelli idrici;

- A2 - aree che possono essere interessate da alluvioni graduali con bassi livelli idrici;

- Fasce a pericolosità B: aree inondate con frequenza media $30 \leq Tr \leq 200$;

- B1 - aree che possono essere interessate da intense alluvioni con alti livelli idrici;

- B2 - aree che possono essere interessate da alluvioni graduali con bassi livelli idrici.

- Fasce a pericolosità C: aree che possono essere inondate con un tempo di ritorno $200 \leq Tr \leq 500$.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DCR n. 17 del 04/04/2010, è un piano territoriale di settore che rappresenta lo strumento tecnico-normativo-operativo mediante il quale l'Autorità di bacino pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela e difesa delle popolazioni, delle infrastrutture, degli insediamenti del suolo e del sottosuolo.

In esso vengono individuate le aree a rischio ricadenti in fasce a pericolosità differenziata, la conseguente normativa di attuazione nonché degli interventi necessari per l'eliminazione e/o mitigazione del rischio idrogeologico.

L'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio istituito e disciplinato dalla LR n. 39 del 07 ottobre 1996 "Disciplina Autorità dei bacini regionali" ai sensi dell'art. 16 della L n. 183 del 18 maggio 1989 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di elaborare il Piano dei Bacini Regionali, che può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

Relativamente alla Provincia di Viterbo la sensibilità del territorio al dissesto idrogeologico è principalmente dovuta alle condizioni morfologiche locali.

Sotto l'aspetto idrogeologico, il territorio della Regione Lazio non presenta situazioni di pericolosità particolarmente diffuse e la Provincia di Viterbo presenta il numero di aree a rischio frana e inondazione più basso dopo la Provincia di Rieti. L'attenzione viene rivolta all'intenso grado di antropizzazione dei territori.

L'intero sito non ricade in zone individuate nelle carte P.A.I. Lazio (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Lazio).

3.9 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il Regio Decreto n. 3267/1923 individuava quasi un secolo fa una serie di misure organiche e coordinate per definire le modalità di utilizzo del territorio per tutelare l'assetto idrogeologico, il paesaggio e l'ambiente, istituendo il vincolo idrogeologico, ancora oggi attuale e vigente. Pertanto è stabilito che sono sottoposti a tale vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di particolari utilizzazioni e trasformazioni, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o subire turbamento del regime delle acque. La norma detta una serie di prescrizioni per la corretta gestione del territorio e individua le procedure amministrative per ottenere l'assenso ad eseguire gli interventi attribuendo agli enti competenti il potere di individuare le modalità meno impattanti per eseguire i lavori.

Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono state individuate dal Corpo Forestale dello Stato negli anni '60 quando, per ogni comune, è stata elaborata una carta delle zone sottoposte a vincolo su base IGM 1 : 25.000 ed una relazione che ne descrive le aree ed i confini. Per alcune zone sono state elaborate delle carte

di maggiore dettaglio su base catastale. Le carte sono conservate presso il Comando Provinciale del CFS di Viterbo e dai comandi Stazione.

Presso l'Ufficio Difesa Suolo della Provincia è disponibile per la consultazione una copia delle carte del vincolo idrogeologico estratta dagli originali.

Le procedure e la documentazione da produrre per poter ottenere l'assenso alla realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico variano in funzione di:

- tipologia dell'intervento;
- modifiche indotte all'assetto idrogeologico locale,
- natura agro-forestale del suolo.

La DGR 6215/1996 ha proposto una prima classificazione degli interventi ammissibili raggruppati in tre tabelle (Tab. A, B, C) in funzione della decrescente rilevanza, individuando per ciascuna di esse le relative procedure.

Il R.D. 1126/1926 all'art. n° 21 prevede una procedura autorizzativa per gli interventi che ricadono su terreni vincolati saldi (quelli che non sono lavoranti da più di 5 anni) o boscati, mentre all'art. 20 prevede una procedura di comunicazione (da presentare 30 giorni prima del presunto inizio dei lavori) per gli interventi che ricadono su terreni vincolati soggetti a periodica lavorazione (terreni seminativi).

Con deliberazione di Giunta Regionale 3888/98 e LR 53/98 sono state delegate alle Province e ai Comuni alcune delle funzioni amministrative relative alla autorizzazione di alcuni interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui alla D.G.R. 6215/1996.

Successivamente la Regione Lazio ha stabilito ulteriori criteri per ripartire tra gli Enti le competenze per alcuni interventi nel campo della produzione delle energie alternative, non chiaramente individuati in precedenza:

- PROVINCE: impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kWp; impianti eolici di potenza superiore a 60 kWp; impianti a biomassa di potenza superiore a 200 kWp.
- COMUNI: impianti fotovoltaici a terra di potenza fino a 200 kWp; impianti eolici di potenza fino a 60 kWp; impianti a biomasse di potenza fino a 200 kWp.

Inoltre per chiarire ulteriormente l'attribuzione delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, con circolare n. 490669 del 24-11-2011 ha stabilito che il rilascio del nulla osta delle opere non già chiaramente delegate, deve essere attribuito agli enti locali secondo i seguenti criteri:

- Regione: le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione o trasformazione dell'uso del suolo superiori a 30.000 m² o che prevedano movimentazione di quantitativi di terreno superiori a 15.000 m³.

- Province: le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione dell'uso del suolo comprese tra 5.000 e 30.000 m² o movimentazione di terreno compresi tra 2.500 e 15.000 m³.

- Comuni: opere o interventi che comportino superfici di modificazione dell'uso del suolo inferiori a 5.000 m² o movimentazione di terreno inferiori a 2.500 m³.

Per la gestione del vincolo idrogeologico la Provincia ha approvato un apposito regolamento dove viene indicato il quadro normativo di riferimento, le procedure adottate e la documentazione da produrre da parte del richiedente.

In base alla cartografia consultata sul Portale Cartografico della Provincia di Viterbo, si riscontra che il sito di progetto ricade in area a vincolo idrogeologico; per questo motivo è necessario approfondire tale aspetto attraverso la redazione di una relazione idrogeologica, alla quale si fa riferimento per ulteriori chiarimenti.

3.10 SISMICITÀ

L'edificazione in zona sismica è regolamentata dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e s.m.i. recante "provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. **Con Delibera Giunta Regionale n. 387 del 22/05/2009, la Regione Lazio è stata riclassificata:** il territorio del Comune di Ischia Di Castro (VT) è classificato in **sottozona sismica 2B**. Altri provvedimenti sono:

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica".

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.05.2005 n. 3431 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005, "Norme tecniche per le costruzioni". I contenuti dell'OPCM 3274 /2003 sono stati integrati attraverso lo studio di pericolosità di riferimento nazionale adottato con l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 3519 del 28 aprile 2006 che ha fornito uno strumento aggiornato per la stima della pericolosità sismica del territorio introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità pari al 10 % in 50 anni da attribuire alle 4 zone sismiche.


Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 - NTC 2008 - Capitoli 1-12

Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 - NTC 2008 - Allegati

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

Dal luglio del 2009, con l'entrata in vigore del D. M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", nell'ambito delle attività di progettazione, per ogni costruzione ci si deve riferire a un'accelerazione di riferimento localizzata individuata sulla base delle coordinate dell'area di progetto ed in funzione della vita nominale dell'opera, tenendo conto inoltre delle Categorie di sottosuolo e topografiche di riferimento e della tipologia dell'opera stessa. I contenuti dell'OPCM 3274 /2003 sono stati integrati attraverso lo studio di pericolosità di riferimento nazionale adottato con l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 3519 del 28 aprile 2006 che ha fornito uno strumento aggiornato per la stima della pericolosità sismica del territorio introducendo degli intervalli di accelerazione (a_g), con probabilità pari al 10 % in 50 anni da attribuire alle 4 zone sismiche.

L'area interessata dal progetto secondo la classificazione sopra esposta ricade interamente in zona sismica 1 – "Zona con pericolosità sismica alta dove possono verificarsi forti terremoti" e pertanto bisognerà attenersi, in sede esecutiva, alla normativa sismica di riferimento, progettando ogni opera in maniera da prevedere le azioni sismiche.



3.11 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Comune di Ischia Di Castro

Strumento urbanistico istituito nel 1942 con la Legge urbanistica n. 1150, il Piano Regolatore Generale e nello specifico quello Comunale hanno posto, nel tempo, un'attenzione sempre maggiore alle aree extra urbane e nella fattispecie quelle agricole.

L'impianto di produzione ricade nel Comune di Ischia di Castro, la cui destinazione urbanistica risulta essere agricola con qualità prevalente di coltura seminativa; in parte è presente un bosco che contorna i fossi che delimitano i terreni.

Il Comune di Ischia di Castro è dotato di un Piano Regolatore Generale (PRG) la cui variante è stata approvata in data 13/09/2005 con delibera n. 783.

Secondo la suddivisione in zone omogenee disposta dal suddetto strumento urbanistico, effettuata ai sensi dell'art. 2 del DM n. 1444 del 2 aprile 1968, l'area in esame ricade:

- in parte nella "Zona E- Attività Agricole, Sottozona E1- Agricola normale
- in parte in "Zona E- Attività Agricole, Sottozona E3- Agricola boschiva e di particolare valore paesaggistico ed archeologico.

In tali zone vige il combinato disposto degli artt. 27, 28 e 30 delle NTA del PRG. Nella fattispecie l'art. 27 comma 3 – "Zona E Attività Agricole" dispone quanto segue:

"E' consentita la relaiizzazione di acquedotti, elettrodotti, fognature, line telefoniche, impianti per I quali valgono i vincoli di rispetto di cui al relative articolo".

Nell'ambito di detta zona omogenea si distinguono le seguenti sottozone:

Art. 28: Sottozona E1 "Agricola normale"

In essa sono consentite:

- a) Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, tettoie, ecc. L'edificazione può essere consentita per la realizzazione di una abitazione monofamiliare ad uso della famiglia del proprietario.
- b) Costruzioni precarie e serre per la coltivazione intensa dei fiori, ortaggi, ecc. Per l'esigenza dell'agricoltura in genere;
- c) Costruzioni adibite alla raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio.

Gli indici della sottozona E1 relativamente al punto a) sono i seguenti:

- densità di fabbricazione fondiaria pari a 0.05 mc/mq di cui un massimo di 0.03 mc/mq utilizzabile per la residenza rurale;
- numero di piani 2;
- distacco dai fondi 20 ml, oppure a confine con pareti cieche;
- superficie minima d'intervento per la residenza rurale 20.000 mq.

Per gli edifici di cui al punto a) del presente articolo non sono ammessi scarichi diretti nei canali e corsi d'acqua.

Art. 30) Sottozona E3 - Agricola boschiva e di particolare valore paesaggistico ed archeologico

- 1) Rientrano in questa zona i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
- 2) Nei territori boscati sono consentiti, come richiamato nell'art. 7 della L.R. 24/1998 previa nulla osta ai sensi della legge 490/99 il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, la costruzione di ricoveri e rimesse bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi, di volumetria, massima di 60 mc. con progetto e relativo fabbisogno documentato e con una superficie minima d'intervento di mq. 50.000.
- 3) Sono ammesse opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia.
- 4) Sono consentiti, inoltre, tutti gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento delle condizioni vegetazionali, purché eseguite con essenze tipiche dell'Italia centrale, evitando la coniferazione indiscriminata.
- 5) Gli interventi volti al miglioramento della conduzione agro-silvo-pastorale e l'installazione di servizio, come fontanili, abbeveratoi, recinzioni, purché realizzati in modo da non turbare l'equilibrio ecologico e le qualità paesistiche dei luoghi; sentieri pedonali, zone di sosta e relativa segnalazione, purché inseriti in modo da non alterare le qualità dei luoghi.

Comune di Cellere

Una porzione dell'impianto di connessione ricade nel Comune di Cellere, dalla cui analisi di destinazione urbanistica risulta essere in zona E Agricola anche in questo caso, regolata dalla seguente normativa: "Art. 20 come sostituito in sede di approvazione - Per tali zone si applicano le procedure previste dalla L.R. 38/99 e dalla successiva L.R. n. 8/2003" In particolare l'articolo cita testualmente che "è consentita, invece, la realizzazione di acquedotti, fognature, elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, impianti di depurazione ed impianti tecnologici in genere per i quali valgono, comunque, i vincoli di rispetto previsti dal Piano e dalla legislazione vigente.

Il campo agrivoltaico verrà realizzato nelle particelle n° 130 del Foglio di mappa n. 48 (parte a NORD-EST denominata FANTI) e sulle particelle n° 93 e 96 del Foglio di mappa 47 (parte SUD-OVEST denominato ROSSI) ricadenti in **zona "E" sottozona E1 – agricola normale** così come disciplinata dal P.R.G. vigente del **Comune di Ischia di Castro (VT)**, (vedi elaborato B1.2.1_A_Stralcio P.R.G. Comune di Melilli).

L'elettrodotto attraversa sia il Comune di **Ischia di Castro** che il Comune di **Cellere**:

- In territorio del Comune di **Ischia di Castro**, la dorsale MT ricade in parte in *zona E – Sottozona E1- agricola normale* ed in parte in *zona E – Sottozona E3- agricola boschiva e di particolare valore paesaggistico ed archeologico*. Si puntualizza che la dorsale di connessione sarà completamente interrata e

attraverserà esclusivamente infrastrutture già esistenti (strade pubbliche e passaggi privati) Si rimanda all'elaborato B1.1.4_Stralcio P.R.G. Comune di Ischia di Castro

- Nel Comune di **Cellere** verrà realizzata una porzione dell'elettrodotto, la cabina di sezionamento e la nuova Cabina AT/MT Canino 2 (con all'interno il locale container DY770 U). Tutte le aree ricadono in zona E di verde agricolo.

Si rimanda all'elaborato B1.2.1_A_Stralcio P.R.G. Comune di Cellere

Per la realizzazione della futura Cabina AT/MT Canino 2 si rimanda alle opere che risultano già in iter autorizzativo di cui alla “Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015” presentata dalla società CCEN CELLERE SRL (registro elenco progetti n. 119/2021). Gli elaborati tecnici sono stati redatti dal gruppo di progettazione ENGINEERING ENERGY TERRA a firma dell'Ing. Luca Ferracuti Pompa e sono visibili consultando il seguente link <https://va.minambiente.it/it-IT>

3.12 EFFETTO CUMULO

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:

“Gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW rientrano nell'allegato IV alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto2 lett. c) e quindi sono sottoposti a procedura di screening ambientale regionale per effetto dell'art7-biscomma 3 del D.Lgs 152/2006 se ricadenti al di fuori di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000”.

L'impianto agrivoltaico proposto presenta una potenza complessiva nominale pari a ca. 11,20 MWp (superiore alla soglia di 1 MW), e ricade al di fuori di aree naturali protette e aree della Rete Natura 2000, pertanto secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 104/2017), andrebbe sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale.

È stata predisposta la documentazione richiesta dalla normativa al fine di una valutazione di maggior dettaglio degli impatti correlati con la realizzazione dell'impianto di progetto, tenendo conto anche degli effetti di cumuli dovuti alla compresenza di altri impianti in zona esistenti e di altri impianti con iter autorizzativo avviato (vedi elaborati “B2.1_Tavola studio cumulo 1 km su ortofoto”, “B2.2 Tavola studio cumulo 1 km su C.T.R” e “B2.2_Tavola studio cumulo 10 km su ortofoto”). Si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale.

4. ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO

4.1 DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI E DEL CONTESTO DI INTERVENTO

I caratteri paesaggistici della Regione Lazio sono il risultato di una serie di interazioni tra elementi naturali (geologici, geomorfologici, climatici, ecc.) che contribuiscono all'evoluzione del paesaggio e dei differenti ambiti, in ognuno dei quali è riscontrabile una notevole eterogeneità geomorfologica, dovuta a deformazioni e a dislocazioni tettoniche che hanno interessato l'intero comprensorio regionale.

Il Lazio, regione dell'Italia centrale, si colloca sul versante medio-tirrenico e occupa 17232 km² di territorio italiano, estendendosi dagli Appennini al mar Tirreno. Il territorio non presenta caratteristiche fisiche omogenee, anzi si caratterizza per la sua eterogeneità, con prevalenza di zone montuose e collinari; le pianure si trovano per lo più in prossimità della costa. È una regione prevalentemente collinare: il 54% del suo territorio è occupato da zone collinari, il 26% da zone montuose ed il restante 20% da pianure.

Partendo dal nord ovest della regione, troviamo tre distinti gruppi montuosi di modeste dimensioni: i Monti Volsini, i Monti Cimini e i Monti Sabatini. Caratteristica comune di questi gruppi montuosi è la loro origine vulcanica, testimoniata, oltre che dagli elementi geologici, dalla presenza, in ciascuno di questi, di un lago; il Lago di Bolsena sui Volsini, il Lago di Vico sui Cimini ed il Lago di Bracciano sui Sabatini. Questi gruppi montuosi degradano dolcemente verso la pianura Maremmana ad ovest, e verso la valle del Tevere ad est, le due pianure laziali più settentrionali. La Maremma trova qui il suo limite meridionale, nei Monti della Tolfa.

Nella parte orientale del Lazio si trovano i rilievi più alti della regione, che raggiungono con i Monti della Laga nei 2458 m del Monte Gorzano il loro punto più alto. Si tratta, questa, di una porzione dell'Appennino abruzzese, che corre diagonalmente da nord a sud. Qui troviamo anche i gruppi montuosi dei Monti Reatini, dei Monti Sabini, dei Monti del Cicolano, dei Monti della Duchessa, dei Monti Simbruini, dei Monti Cantari e dei Monti Ernici. Tra i monti Reatini e i monti Sabini si ritaglia uno spazio la Piana Reatina.

Nel medio Lazio meridionale, partendo dai Colli Albani, troviamo tutta una serie di altri gruppi montuosi che corrono paralleli alle catene assiali dell'Appennino, da cui sono separati dalla Valle Latina dove scorrono il Sacco ed il Liri, che finiscono la loro corsa nel Tirreno nel Golfo di Gaeta, in prossimità del confine con la Campania; si tratta dei Monti Volsci suddivisi internamente nel gruppo dei Monti Lepini, dei Monti Ausoni e dei Monti Aurunci.

Anche i Colli Albani, alture di modeste dimensioni, sono di origine vulcanica, e anche qui i laghi di origine vulcanica sono numerosi: i laghi di Albano e di Nemi, il bacino lacustre ormai prosciugato di Ariccia e i

laghetti fossili di Giuturna (nel Foro romano, presso il Tempio di Vesta), Valle Marciana (Grottaferrata) e, verso nord, di Pantano Secco (Monte Compatri), Prata Porci (Tuscolo) e Castiglione (o lago di Gabii).

Dal punto di vista amministrativo, la regione Lazio è suddivisa in *cinque* province, i cui capoluoghi sono: *Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo*

Per l'inquadramento delle caratteristiche paesaggistiche si farà riferimento alle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, nello specifico all'ambito territoriale n. "Viterbese interno" e ricadenti nella Provincia di Viterbo, che interessa, fra gli altri, i Comuni di Ischia di Castro e Cellere per il cui territorio vengono riconosciute le seguenti componenti del paesaggio raggruppate per sottosistemi:

- *SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE: costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;*
- *SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO: costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo;*
- *SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO: costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali.*

La caratterizzazione dello stato attuale del paesaggio è stata effettuata mediante:

- Analisi degli strumenti di pianificazione paesaggistica europea, nazionale, regionale, provinciale e comunale:
 - o *Direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE);*
 - o *Strategia Energetica Nazionale SEN dell'8 Marzo 2013;*
 - o *Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);*
 - o *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);*
 - o *Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia;*
 - o *Piano Regolatore Generale di Ischia di Castro e di Cellere (PRG).*
- Analisi della cartografia e database geografici in scala nazionale, regionale e comunale;
- Sopralluoghi in campo per la verifica dello stato attuale del paesaggio.

4.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

L'analisi geomorfologica basata sull'acclività dei versanti e sulla morfologia del rilievo in funzione della litologia e del reticolato idrografico permette di effettuare una prima valutazione delle condizioni evolutive del territorio in esame, fornendo un quadro generale dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico.

L'assetto geomorfologico di un territorio dipende da tre gruppi di fattori:

- Fattori strutturali, riferibili alla litologia ed all'assetto tettonico degli affioramenti esposti ai processi erosivi;
- Copertura vegetale;
- Orientamento e pendenza dei versanti.

L'area in studio è caratterizzata da terreni di litologia diversa, interessati da una evoluzione tettonica diversificata che ha determinato l'estrema variabilità delle morfosculture presenti nel paesaggio; è costituita da un paesaggio omogeneo caratterizzato prevalentemente da campi coltivati, con la presenza di insediamenti zootecnici in cui l'allevamento di ovini ha una parte preponderante.

La carta di uso del suolo evidenzia la predominanza di campi coltivati; la parte boschiva è limitata alle aste dei fossi più rappresentativi.

Dal punto di vista archeologico, il patrimonio storico-culturale della zona è caratterizzato prevalentemente dalla presenza evidente e importante degli Etruschi insediatisi in questo territorio e vissuti per diversi secoli. Non a caso, poco distante dal paese di Ischia di Castro sorse la famosa città di Castro, appunto, o Vulci poco distante.

L'influenza della litologia sulle caratteristiche morfologiche del paesaggio è determinante a causa della differenza di comportamento rispetto all'erosione dei vari litotipi affioranti.

Il paesaggio che ne risulta è caratterizzato da ampie zone pianeggianti, corrispondenti ai tavolati calcarenitici, con locali blandi rilievi collinari a forme molto addolcite.

Dal punto di vista ambientale, il contesto territoriale in cui l'area di progetto è inserita, si presenta con una morfologia collinare dolce ma profondamente incise da valloni, tipiche delle aree interessate dagli apparati vulcani laziali.

Una ricca rete di forre, che nei secoli sono state scavate negli strati di travertini dallo scorrere delle acque, costituisce il ricco tessuto idrografico presente nel territorio, che ospita una vegetazione mesofila (felci, capelvenere, lingua cervina...), legata alle particolari condizioni microclimatiche di forte umidità e scarso soleggiamento.

Sui pianori, le dolci ondulazioni dei terreni, sono ricoperte per la maggior parte da verdi pascoli (bovini, equini, ovini), in cui prospera una vegetazione xerofila, legata ad un clima più caldo e asciutto. oppure terreni destinati alla semina.

L'area di intervento, (campo agrivoltaico) risulta essere in aderenza ma esterna alla zona vincolata denominata "Fosso Strozavolpe" con codifica ID n. C056 0447A (PTPR art. 36 – riferimento Legislativo D.P.R. 18/12/1957) e risulta essere inserita in un contesto prettamente agricolo caratterizzato dalla presenza di agglomerati edilizi destinati a dimora stagionale e dalla vicinanza con altri grandi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.




Immagine 3: indicazione impianti fotovoltaici già realizzati e area archeologica

Il nuovo elettrodotto in **cavo interrato** a 20 kV di collegamento tra le Cabine di consegna, prossime al campo agrivoltaico, e la nuova cabina AT/MT “CP CANINO 2”, **sarà posta lungo strade regionali, provinciali e private esistenti**, ad esclusione di un tratto di circa 770 metri, in prossimità del campo agrivoltaico. Quest’ultimo tratto infatti, se pur individuato in catasto tra due linee tratteggiate (strade esistenti), ad oggi risulta intestato catastalmente a soggetti privati.

Il cavidotto, in uscita dalla **nuova cabina prefabbricata tipo container DY 770 ad U**, posizionata all’interno della futura cabina AT/MT “CP CANINO 2”, attraverserà le particelle n° 185 e n° 188 del Foglio di mappa n° 25 nel Comune di Cellere, la strada Regionale n. 312 Castrenze fino al raggiungimento di **una cabina di sezionamento** ubicata in posizione intermedia (tra la cabina AT/MT e l’impianto agrivoltaico) e ricadente sulla particella n° 89 del Foglio di Mappa n° 3 del Comune di Cellere. Dalla Cabina di sezionamento, il cavidotto interrato, attraverserà la strada Regionale n. 312 Castrenze, la Strada Doganale di Piansano e si atterrà nelle due cabine di consegna ubicate in prossimità del campo agrivoltaico sulla particella n° 130 del Foglio di Mappa n° 48 del Comune di Ischia di Castro (nella disponibilità della ditta proponente).




Immagine 4 – Ortofoto con indicazione dell'elettrodotto esterno

5. INDICAZIONI ED ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL'AREA DI INTERVENTO CONSIDERATA

Il principale riferimento, a livello nazionale, è il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in attuazione dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, tutela sia i beni culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, sia quelli paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Il decreto legislativo 42/2004 è stato successivamente aggiornato ed integrato dal D. Lgs 62/2008, dal Dlgs 63/2008, e da successivi atti normativi.

L'ultima modifica è stata introdotta dal D. Lgs 104/2017 che ha aggiornato l'art.26 del D. Lgs 42/2004 disciplinando il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

Il D.lgs 42/2004 è stato redatto in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre 2000.

Tale Convenzione, applicata sull'intero territorio europeo, promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati [art. 2].

L'area di intervento, con riferimento al sito di ubicazione del campo agrivoltaico, ricade al di fuori di aree tutelate ai sensi del Decreto 42/2004 e s.m.i.; risulta inserita all'interno del "PAESAGGIO AGRARIO DI VALORE" ed è in aderenza alla zona vincolata denominata "Fosso Strozzavolpe" con codifica ID n. C056_0447A (PTPR art. 36 – riferimento Legislativo D.P.R. 18/12/1957)

Tuttavia si riscontrano delle interferenze paesaggistiche dell'elettrodotto MT interrato esterno al campo, che collega l'impianto agrivoltaico alla futura cabina "AT/MT CP Canino 2" (quest'ultima oggetto di altra proposta progettuale).

In particolare sono state riscontrate le seguenti interferenze paesaggistiche:

1. Attraversamento (incrocio) del Fosso di Marano e relativa fascia di rispetto

Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004

"c056_0509" C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua (vedi immagine n. 5);

2. Attraversamento (incrocio) del Fosso Cassato e relativa fascia di rispetto

Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004

"c056_0245" C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua (vedi immagine n. 6);

3. Attraversamento (parallelismo) della strada regionale SR 312 "Castrense" e relativa fascia di rispetto

Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. 1 lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004

“c056_0512A” C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua (vedi immagine 7);

L’elettrodotto interseca e attraversa aree boscate.

Si rimanda all’elaborato “B1.2.1, B1.2.2, B1.2.3, B1.2.4 Stralcio Piano Paesaggistico”.




Immagine 5: Attraversamento del Fosso di Marano e area boscata





Immagine 6: Attraversamento del Fosso Cassato





Immagine 7: Attraversamento della strada regionale SR 312 “Castrense”

Si mette in evidenza che il cavidotto esterno MT **sarà posta lungo strade regionali, provinciali e private esistenti**, ad esclusione di un tratto di circa 770 metri, in prossimità del campo agrivoltaico. Quest'ultimo tratto infatti, se pur individuato in catasto tra due linee tratteggiate (strade esistenti), ad oggi risulta intestato catastalmente a soggetti privati.

Tutta la linea MT esterna verrà interrata ed in particolari tratti sarà utilizzata tecnologia T.O.C..

Le opere in progetto non interferiscono con immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.lgs.n.42/04 - art.136).

In relazione alle interferenze sopra riportate con Beni Paesaggistici soggetti a tutela (corsi d'acqua e relative fasce d'asservimento D.lgs..n.42/04 - Art. 142 comma 1 lettera c, vincoli archeologici) è necessario l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica ex Art. 146 del D.lgs 42/2004.

Si può comunque valutare positivamente l'impatto paesaggistico dell'intervento progettuale. Le interferenze riscontrate risultano essere sostanzialmente compatibili con le norme di tutela paesaggistica.

Trattasi infatti di sovrapposizioni ai retini di natura paesaggistica del solo elettrodotto MT di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e nuova cabina AT/MT "CP CANINO 2". L'intero elettrodotto verrà interrato lungo tratti di viabilità esistente e comunque su aree già interessate dalla posa di altre infrastrutture.

Bisogna inoltre sottolineare il carattere di temporaneità e reversibilità dell'intervento nel medio periodo dell'intero impianto.

Le interferenze dell'intervento rispetto al paesaggio risultano secondarie e sempre reversibili a medio termine e si riferiscono perlopiù all'impatto visivo e di tipo percettivo del campo fotovoltaico che risulta comunque esterno alle aree vincolate.

Appare inoltre utile sottolineare che l'impianto proposto si compone in ogni caso di opere reversibili nel medio periodo, e che le stesse saranno totalmente dismesse alla fine della vita utile dell'impianto, con ripristino dello stato dei luoghi.

5.1 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) interessa l'intero ambito della Regione Lazio ed è un piano urbanistico territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio, del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, in conformità ai principi ed obiettivi stabiliti dall'articolo 9 e 42 della Costituzione, dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Lazio, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" s.m.i. (denominato "Codice")

Segue i contenuti della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".

Misurandosi con un quadro legislativo in materia ambientale, culturale e del paesaggio profondamente modificato rispetto a quello su cui si basavano i precedenti Piani Paesistici Territoriali (L n. 1497/1939 sulle bellezze naturali e L n. 431/85 nota come "Legge Galasso"), il PTPR ha come obiettivo l'omogeneizzazione delle norme e dei riferimenti cartografici presenti nei diversi PTP vigenti sul territorio regionale, dei quali ha comportato la complessiva revisione.

Come già detto il PTPR attualmente vigente pubblicato sul BUR n. 13 del 13.02.2020, ha sostituito tutti i Piani Territoriali Paesistici precedentemente adottati. A decorrere dalla data della pubblicazione del PTPR, ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della l.r. 24/98, gli elaborati Beni Paesaggistici-Tavole B hanno sostituito, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole E1 ed E3 dei PTP precedentemente vigenti.

5.1.1 CONTENUTUI DEL P.T.P.R.

Il PTPR è articolato in:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis del Codice;
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo

134, comma 1, lettera c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1 del Codice;

e) individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all' articolo 134 del Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3, del Codice.

Il PTPR prevede:

a) l'individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico del comune;

b) l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.

3. In base alle disposizioni di cui all'articolo 158 del Codice e all'articolo 23 del R.D. n. 1357 del 1940, il PTPR definisce inoltre:

- le zone di rispetto;
- il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili e gli eventuali parametri tecnici ai quali riferirsi nelle procedure autorizzative;
- le norme per i diversi tipi di costruzioni;
- la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;
- i criteri per la scelta e la varia distribuzione della flora;
- i movimenti di terra, le opere infrastrutturali e la viabilità.

5.1.2 ELABORATI DEL P.T.P.R.

Gli elaborati grafici di piano, redatte su Carta Tecnica Regionale scala 1: 10.000 e riprodotte in scala 1: 25.000 con relativo quadro sinottico, riportano i seguenti tematismi:

Sistemi e Ambiti di Paesaggio – Tavole A

Nelle Tavole A del PTPR sono individuati territorialmente e graficizzati gli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e i punti di visuale, gli ambiti di valorizzazione e recupero del paesaggio. I vincoli riportati nelle Tavole A “Sistemi e Ambiti di Paesaggio” hanno natura prescrittiva nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, così come individuate nelle Tavole B.

Beni del paesaggio – Tavole B

I beni del paesaggio riportati nelle Tavole B e i relativi repertori, contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva.

Nella fattispecie trattasi di:

- a) Beni individuati con dichiarazione di notevole interesse pubblico (beni dichiarativi);
- b) Beni tutelati per legge (vincoli ricognitivi), di cui all’art 142 del DLgs n. 42/2004;
- c) Beni tipizzati individuati dal Piano Paesaggistico (vincoli ricognitivi), soggetti a tutela dal PTPR.

Le Tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1 lettera h) dell’art. 142 del Codice: “le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici” disciplinati nell’art. 11 della LR n. 24/98; in ogni caso anche in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del PTPR hanno natura prescrittiva.

Beni del patrimonio naturale e culturale – Tavole C

I beni del patrimonio naturale e culturale, e i relativi repertori, contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.

5.1.3 ELABORATI DEL P.T.P.R.

Il PTPR esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice.¹⁰

Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice, ivi compresi i provvedimenti di cui all’articolo 157 del Codice ove accertati prima dell’approvazione del PTPR; nell’ambito di tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme;

b) le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme;

c) gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati e sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme.

I “**Beni paesaggistici**” - Tavole B, sono parte integrante del PTPR, ne seguono la procedura approvativa. E costituiscono elemento probante la ricognizione e la individuazione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice, nonché dei beni sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche modalità di tutela e di accertamento nelle presenti norme, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a) del Codice. L'individuazione dei beni paesaggistici contenuta nel PTPR approvato sostituisce dalla pubblicazione dell'approvazione la ricognizione del PTPR adottato.

5.1.4 EFFICACIA DEL P.T.P.R. NELLE AREE NON INTERESSATE DAI BENI PAESAGGISTICI

Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, **il PTPR non ha efficacia prescrittiva** e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.

L'area di intervento, con riferimento al sito di ubicazione del campo agrivoltaico, ricade al di fuori di aree interessate da beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Decreto 42/2004 e s.m.i.;

5.1.5 INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI PAESAGGIO DEL P.T.P.R.

Il PTPR, ai sensi dell'articolo 135 del Codice e dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 24/1998 ha individuato per l'intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, di seguito denominati “paesaggi”, definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti.

Gli ambiti di paesaggio costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva.

La individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sulla analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico percettive del territorio ed è riconducibile a tre configurazioni fondamentali:

SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE: costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;

Paesaggio Naturale o seminaturale:

Paesaggio Naturale Agrario

Paesaggio naturale di continuità

SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO: costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo;

Paesaggio Agrario di Rilevante Valore

Paesaggio Agrario di Valore

Paesaggio Agrario di Continuità

SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO: costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali

- Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto

- Parchi, Ville e Giardini Storici

- Paesaggio dell'insediamento urbano

- Rete infrastrutture e servizi

- Paesaggio dell'insediamento in evoluzione

- Paesaggio dell'insediamento storico diffuso

L'area di intervento, con riferimento al sito di ubicazione del campo agrivoltaico, ricade all'interno del Sistema del paesaggio agrario "Paesaggio Agrario di Valore",

Nelle norme di attuazione, per ciascun paesaggio sono riportate tre tabelle tematiche che ne definiscono le componenti elementari, gli obiettivi di tutela e gli elementi di vulnerabilità (Tab. A), gli usi compatibili (Tab. B) e le disposizioni generali per il corretto inserimento degli interventi (Tab. C), escludendo ogni riferimento ai parametri ed agli indici urbanistici.

5.1.6 UNITÀ GEOGRAFICA "PAESAGGIO AGRARIO" – DISCIPLINA DI VALORIZZAZIONE.

Per ogni unità geografica del paesaggio vengono definiti direttive, indirizzi, misure da seguire nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché dei programmi di sviluppo approvati ai sensi della normativa in materia di programmazione territoriale e di settore.

Tali disposizioni sono connesse alle peculiarità delle singole unità geografiche individuate e sono elaborate attraverso il "Regolamento paesaggistico di Unità geografica", predisposto a cura della struttura competente in materia di pianificazione paesistica della Regione Lazio sulla base di studi e ricerche sul campo.

Verrà approfondita soltanto la disciplina inerente al paesaggio agrario in quanto l'area di progetto ricade all'interno di paesaggio "Paesaggio agrario di valore".

Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola

anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile. Si riporta di seguito l'estratto della "Tabella B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela" di cui alle Norme di Attuazione del P.T.P.R.:

Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela/disciplina
6	Uso tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato; la relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Sono consentiti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibili localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende

	impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l’impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l’autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell’assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la realizzazione e integrazione su strutture esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10/09/2010	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la realizzazione e integrazione su strutture esistenti.

Come specificato in precedenza, gli obiettivi specifici di tutela e/o disciplina riportate nella tabella antecedente ha efficacia prescrittiva soltanto nelle aree che risultano essere interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice. Nel caso specifico l’area di progetto ricade al di fuori da aree interessate da beni paesaggistici e quindi **il PTPR non ha efficacia prescrittiva e**

costituisce solo un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.

5.1.7 MODALITA' DI TUTELA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE

L'area di intervento, con riferimento al sito di ubicazione del campo agrivoltaico, ricade al di fuori di aree tutelate ai sensi del Decreto 42/2004 e s.m.i.; risulta inserita all'interno del "PAESAGGIO AGRARIO DI VALORE" ed è in aderenza alla zona vincolata denominata "Fosso Strozzevole" con codifica ID n. C056_0447A (PTPR art. 36 – riferimento Legislativo D.P.R. 18/12/1957)

Tuttavia si riscontrano delle interferenze paesaggistiche dell'elettrodotto MT interrato esterno al campo, che collega l'impianto agrivoltaico alla futura cabina "AT/MT CP Canino 2" (quest'ultima oggetto di altra proposta progettuale).

In particolare sono state riscontrate le seguenti interferenze paesaggistiche:

- 1. Attraversamento (incrocio) del Fosso di Marano e relativa fascia di rispetto**
Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004
"c056_0509" C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua (vedi immagine n. 5);
- 2. Attraversamento (incrocio) del Fosso Cassato e relativa fascia di rispetto**
Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004
"c056_0245" C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua (vedi immagine n. 6);
- 3. Attraversamento (parallelismo) della strada regionale SR 312 "Castrense" e relativa fascia di rispetto**
Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004
"c056_0512A" C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua (vedi immagine 7);
- 4. Attraversamento (incrocio) aree boscate**

Si riporta in seguito la disciplina e le norme prescrittive previste dal P.T.P.R. per le zone a protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua e protezione aree boscate (art. 36 e 39 Norme di Attuazione del P.T.P.R.).

PROTEZIONE DEI FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA

- Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali

relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B del PTPR nei limiti di pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al presente articolo le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del PTPR. I beni di cui al presente comma sono di seguito denominati complessivamente “corsi d’acqua”.

3. La ricognizione e la graficizzazione dei corsi d’acqua è stata effettuata, su C.T.R. 1: 10.000, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, con la D.G.R. n. 211 del 22.02.2002, pubblicata su cinque Supplementi Ordinari del BUR n. 18 del 29.6.2002, integrata e modificata dalla D.G.R. n. 861 del 28.06.2002 e dalla D.G.R. n. 452 del 01.04.2005, e recepisce i successivi accertamenti effettuati ai fini dell’approvazione del PTPR nonché le esclusioni di cui alle D.G.R. n. 5 del 14.01.2011, n. 356 del 08.08.2011 e n. 620 del 29.12.2010 e n. 215 del 23/04/2014. Il riferimento cartografico per l’individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. Sono altresì rappresentati nella Tavola B, senza la fascia di rispetto, i corsi d’acqua che la Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici. La cartografia del PTPR – Tavola B è ricognitiva e probante fino all’adeguamento di cui all’articolo 16 proposto ai sensi dei commi 21, 22 e 23.

4. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all’intubamento dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l’intubamento, per tratti non eccedenti i venti metri e non ripetibile a distanze inferiori a trecento metri, di corsi d’acqua vincolati, previa autorizzazione di cui all’articolo 146 del Codice. Fermo restando il vincolo paesaggistico, sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/1998. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d’acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo regionale.

5. Ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 4, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l’intubamento di corsi d’acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali, anche se eccedente i venti metri. Fermo restando il vincolo paesaggistico dei centocinquanta metri per ciascuna sponda o piede dell’argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d’acqua intubati ai sensi del presente comma. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d’acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale per il paesaggio. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all’interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d’acqua medesimo.

6. I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei

luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17. Per i canali e collettori artificiali di cui all'elenco contenuto nell'allegato 3 della D.G.R. 452/2005, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a cinquanta metri. Sono assimilati ai collettori artificiali i tratti dei corsi d'acqua regolarmente intubati e segnalati dalle amministrazioni comunali con le procedure di cui al comma 4. Sarà cura dell'amministrazione comunale segnalare, inoltre, i tratti oggetto di eventuali interventi di rinaturalizzazione.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.

8. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, per le zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.

9. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.

11. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 l'indice attribuito è:

- a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quello previsto, per la zona agricola interessata, dallo strumento urbanistico vigente;
- b) per i beni paesaggistici per i quali sia cogente la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, quello contenuto nella disciplina del paesaggio individuato dal PTPR per la corrispondente porzione di territorio ove espresso o, in carenza, quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata.

12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti

a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere, infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.

13. I progetti delle opere di cui al comma 12 sono corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.

14. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato ed esterno alle aree urbanizzate di cui al comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte seconda del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al cinque per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

15. Sono consentite, previo rilascio dei nulla osta previsti dalla normativa di settore e fermo restando l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque e le opere relative al "mini-idro". Tali opere devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

16. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne tempestivamente avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare alla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

17. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.

18. Fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa di settore, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alla struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione

di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento, da sottoporre a nullasta della competente autorità di bacino, nullasta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolte alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, del d.l. 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677.

19. Nel paesaggio degli insediamenti in evoluzione, nel paesaggio agricolo di continuità e per l'attuazione di progetti di navigabilità dei corsi d'acqua sono consentite trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 12 e 14 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 60, volto al recupero urbanistico. In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle condizioni di cui ai commi 8 e 9.

20. Nel paesaggio agrario di continuità e nel paesaggio agrario di valore, esclusivamente per le fasce di rispetto degli affluenti diretti dei corsi d'acqua, individuati con la sigla A nei repertori ricompresi nell'Allegato C delle Tavole B, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

21. Nei casi in cui si riscontri una errata individuazione dei corsi d'acqua effettuata dal PTPR, i Comuni trasmettono, con adeguata documentazione cartografica, la richiesta di rettifica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che procede alla verifica ai fini dell'adeguamento periodico del PTPR.

22. Nei casi in cui, ferma restando l'esatta individuazione del corso d'acqua, si riscontrino discordanze tra la graficizzazione dei limiti di pubblicità del corso d'acqua stesso nelle cartografie del PTPR e quelli descritti nelle G.U. relative agli elenchi delle acque pubbliche o risultanti dalle mappe catastali per inesistenza del tratto, i Comuni accertano le fattispecie di cui al presente comma per i suddetti tratti e segnalano le discordanze rilevate alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che provvede alla verifica ai fini dell'adeguamento periodico del PTPR.

23. Per gli affluenti diretti dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi, individuati con la sigla A nella Tavola B, che nelle mappe catastali sono rappresentate graficamente con una singola linea continua o tratteggiata ovvero con doppia linea tratteggiata, quando si riscontrino discordanze tra la graficizzazione dei limiti di vincolo del corso d'acqua stesso nelle cartografie del PTPR e l'irrilevanza paesaggistica ai sensi del punto 4, lettera a), della D.G.R. 452 del 1° aprile 2005 e del punto 6 della D.G.R. 620 del 29 dicembre 2010, il Comune segnala il tratto che risulta irrilevante con adeguata documentazione cartografica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che provvede alla verifica ai fini dell'adeguamento periodico del PTPR.

PROTEZIONE DELLE AREE BOScate

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco.

3. Si considerano boschi:

- a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a venti metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
- b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- c) le piantagioni arboree dei giardini;
- d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il cinquanta per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato;

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l'effettiva destinazione del territorio, con riferimento alla definizione di bosco di cui ai commi 1, 2, 3, e 4; in esito all'accertamento, certificano la presenza o meno del bosco, l'esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento.

6. La certificazione di cui al comma 5 è resa con atto dell'ufficio comunale competente in materia forestale ed è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo.

7. La graficizzazione del bosco contenuta nella cartografia del PTPR è ricognitiva e probante salvo che sia diversamente certificato dai comuni ai sensi del comma 5. I comuni sono tenuti a segnalare e certificare le aree interessate dalla presenza del bene che non risultino individuate dalla cartografia del PTPR. Ai beni di cui al comma 1, ancorché non individuati nella Tavola B del PTPR, ai fini della tutela paesaggistica si applica la disciplina di cui al presente articolo. La Regione provvede all'adeguamento periodico della cartografia di riferimento.

8. Per i territori boscati, fatti salvi i casi di cui al comma 10, e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco, sono consentiti, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice, esclusivamente gli interventi di recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

9. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.

10. Nei casi di deroga espressamente previsti dalle presenti norme compatibilmente con la salvaguardia dei valori paesaggistici e di difesa del suolo, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, può essere consentita la trasformazione della superficie boscata. La trasformazione di cui al presente comma è subordinata alla realizzazione delle misure di compensazione previste dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, con le modalità di cui all'articolo 40 della l.r. 39/2002 e successive modifiche. In tal caso, la superficie trasformata concorre al calcolo della cubatura realizzabile e contribuisce alla determinazione del lotto minimo.

Le aree oggetto di rimboschimento per compensazione rientrano tra i territori assimilati a bosco e sono soggette alle relative disposizioni di tutela.

11. Nei territori boscati sono fatti salvi i campeggi come definiti dall'articolo 2, comma 2, del R.R. n. 18 del 24 ottobre 2008 attuativo della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985. Eventuali ampliamenti dei campeggi esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 del R.R. n. 18/2008 il cui progetto è corredato della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere murarie, salvo quelle necessarie per la realizzazione dei servizi igienici. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.

Si rimanda all'elaborato "B1.2.1, B1.2.2, B1.2.3, B1.2.4 Stralcio Piano Paesaggistico".

5.2 PIANO TERRITORIALE GENERALE PROVINCIALE

Con delib. G.P. 311/2001 sono stati individuati gli Ambiti territoriali sub-provinciali di riferimento per le attività di pianificazione territoriale e programmazione economica, tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche, del sistema produttivo e dei servizi, della rete infrastrutturale, nonché dei beni culturali e ambientali che ne costituiscono la risorsa potenziale da tutelare e valorizzare.

Questi ambiti vanno intesi come insieme di Comuni appartenenti ad aree geografiche ed amministrative intercomunali aventi caratteristiche affini riguardo la collocazione territoriale, rapporti istituzionali, culturali e sociali consolidati, che fanno ritenere opportuno in ricorso a politiche comuni di organizzazione e sviluppo del territorio. Tutto questo tende a creare un sistema di co-pianificazione comprendente i comuni interessati e gli operatori dei vari settori in cui la Provincia svolge il ruolo propositivo e programmatico, oltre che di coordinamento che le competono. I due temi fondamentali su cui incentrare le scelte di localizzazione delle nuove centralità sono quelli che riguardano le attività produttive (e servizi relativi) e i servizi rari pubblici.

Anche se il Piano territoriale non è in grado di per sé di determinare lo sviluppo produttivo, può creare le condizioni che favoriscono la sua attuazione, con l'obiettivo di far incontrare la ricerca e le attività produttive attraverso quelli che la Regione chiama "parchi d'attività economiche", in cui trovano posto i cosiddetti incubatoi industriali, volti a favorire la localizzazione di piccole imprese di tipo industriale ed artigianale.

In sostanza attraverso questo modello si realizza l'integrazione funzionale delle attività, in cui, oltre le funzioni sopradette, vanno concentrati tutti i servizi connessi alle attività, compreso lo stoccaggio, l'esposizione e la commercializzazione dei prodotti.

Infatti, è forte l'esigenza di disporre di servizi alla produzione che sono molteplici e vanno da quelli più strettamente tecnici e commerciali a quelli finanziari, della formazione e dei servizi più in generale.

Ai fini della localizzazione è fondamentale la questione del sistema della mobilità in grado di consentire la connessione tra le diverse funzioni, i grandi servizi direzionali e finanziari. Connessa ai fattori localizzativi è anche la questione della qualità dell'ambiente intesa sia come qualità del paesaggio che dell'aria, dell'acqua e del suolo. Riguardo l'altro aspetto riguardante i servizi rari è centrale il ruolo che può svolgere il polo universitario, da rafforzare e sviluppare, così come è importante la attivazione di una serie di poli culturali polivalenti diffusi, attraverso l'utilizzazione dei notevoli beni architettonici ben distribuiti sul territorio provinciale.

È stata effettuata una ripartizione del territorio provinciale, composto da 60 comuni, in 7 ambiti più il comune capoluogo (delib. G.P. n. 311 del 28/08/2001).

Gli otto Ambiti individuati sono così denominati:

Ambito territoriale 1: Alta Tuscia e Lago di Bolsena (12 Comuni: Comunità Montana Alta Tuscia Laziale composta dai comuni di Acquapendente, Latera, Onano Valentano Proceno, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo; insieme ai comuni di Ischia di Castro, Bolsena, Marta, Montefiascone, Capodimonte)

Ambito territoriale 2: Cimini e Lago di Vico (10 Comuni: Comunità Montana dei Cimini composta dai comuni di Canepina, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vitorchiano, Capranica, Vignanello.; insieme a Carbognano)

Ambito territoriale 3: Valle del Tevere e Calanchi (7 Comuni: Bomarzo, Castiglione in Tev., Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Bagnoregio, Lubriano)

Ambito territoriale 4: Industriale Viterbese (11 Comuni: Calcata, Castel S.Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Bassano in Tev., Vasanello)

Ambito territoriale 5: Bassa Tuscia (8 Comuni: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Monterosi, Oriolo Romano, Sutri, Vejano, Villa S. Giovanni in T.)

Ambito territoriale 6: Viterbese interno (8 Comuni: Arlena di C., Canino, Cellere, Farnese, Ischia di C., Piansano, Tessennano, Tuscania)

Ambito territoriale 7: Costa e Maremma (3 Comuni: Tarquinia, Montalto di C.)

Ambito territoriale 8: Capoluogo (Viterbo)

4.2.2.1 CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO

Il Piano Provinciale si pone il problema di orientare le proprie scelte verso un orizzonte strategico in grado di prefigurare soluzioni corrispondenti ad una ipotesi di sviluppo sostenibile per la provincia di Viterbo.

Questo concetto dello “sviluppo sostenibile”, negli ultimi anni, a seguito della crescente attenzione alla questione ambientale, è stato posto alla base delle strategie globali del nuovo millennio (Earth summit di Rio del 1992).

Il PTPG è lo strumento di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di competenza provinciale, nonché d'indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. Definisce criteri d'indirizzo sugli aspetti pianificatori di livello sovracomunale e fornisce indicazioni sui temi paesistici, ambientali e di tutela, coniugando gli aspetti riguardanti l'evoluzione del territorio nelle sue diverse componenti con obiettivi di sviluppo sostenibile sul piano ambientale e di competitività dell'intero contesto socioeconomico.

Il Piano della Provincia assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche.

L'assunzione da parte del PTPG dei temi dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile quali principi base dell'azione pianificatoria, ha la finalità di consentire un'effettiva integrazione tra le problematiche ambientali e le scelte insediative e di sviluppo generale.

Il PTPG, quale atto di programmazione generale, stabilisce opportuni criteri per determinare la qualità e le caratteristiche delle aree in espansione necessarie per il soddisfacimento della domanda locale e definisce le competenze per le funzioni che, per natura e dimensioni, sono destinate al soddisfacimento della domanda sovralocale.

Al fine di coordinare l'azione dei singoli Comuni e favorirne la più ampia partecipazione alla pianificazione provinciale, il PTPG ha adottato il metodo di concertazione tra Provincia e Comuni come strumento di condivisione delle scelte pianificatorie con effetti sovracomunali. Articolazione in sistemi, sottosistemi ed ambienti

I contenuti proposti nel Piano sono stati sviluppati in cinque sistemi: Sistema Ambientale, Sistema Ambientale Storico Paesistico, Sistema Insediativo, Sistema Relazionale e Sistema Produttivo; questa scomposizione in sistemi, ha permesso di discernere meglio quali sono le caratteristiche e le relative esigenze dei vari aspetti che caratterizzano la realtà provinciale. Per ognuno di essi si sono individuati degli obiettivi specifici ai quali corrispondono le principali azioni di Piano.

I piani e progetti, che ne derivano, saranno attuati mediante finanziamenti pubblici/privati, e nel definire l'insieme degli interventi si terrà sicuramente conto, per una questione di coerenza e di non sovrapposizione, anche di altre proposte progettuali elaborate in altri strumenti di programmazione quali: Prusst, Docup obiettivo 2 Asse III, Piani socioeconomici delle due Comunità Montane ("Alta Tuscia" e "Monti Cimini"), Piano d'area Tarquinia Montalto.

Si cerca quindi di individuare un progetto di gestione territoriale strettamente relazionale ai progetti di sviluppo locali, con una maggiore integrazione fra aspetti urbanistici e paesaggistico-ambientali, che è poi l'impostazione propria degli stessi orientamenti comunitari.

La "ricomposizione" dei sistemi permette poi di ottenere un quadro organico, coerente e completo degli aspetti territoriali della provincia, delle sue rispettive problematiche e delle strategie proposte per attuare uno sviluppo sostenibile.

VINCOLO PAESAGGISTICO

L'art. 26 delle NTA definisce il Paesaggio Agrario di Valore come quella tipologia di paesaggio costituita da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.

Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione e attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.

La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

- aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;

- ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese
- forre e valloni minori;
- viabilità podereale e interpodereale;
- invasi naturali e artificiali;
- emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio; la scelta delle specie sarà rivolta a quella indigena o autoctona.

Come stabilito dagli artt. 5 e 6 delle NTA, il PTPR esplica efficacia diretta limitatamente a quelle porzioni di territorio interessate dai beni paesaggistici, immobili ed aree riportati nella Tavola B; nelle aree non interessate dai beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 134 del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione.

Dato che le perimetrazioni riportate nelle Tavole B "Beni Paesaggistici" individuano le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva, sull'area di studio, le norme e le prescrizioni riportate nella Tavola A non risultano vincolanti. Di fatti dalla Tavola B_7 "Beni Paesaggistici", si evince che l'area di studio non è interessata da vincoli paesaggistici.

L'intervento per di più non può essere compreso nella categoria delle costruzioni, in quanto non prevede alcuna realizzazione di edifici o di manufatti tali da alterare o modificare in maniera permanente lo stato dei luoghi. Inoltre l'opera in progetto non determina importanti variazioni morfologiche del suolo ed in funzione del principio di reversibilità e temporaneità cui si attesta l'opera, non invalida la possibilità di un riutilizzo del sito a fine ciclo vita dell'impianto. L'elettrodotto di collegamento tra il campo agrivoltaico e la cabina primaria AT/MT Canino 2 verrà realizzato interamente interrato.

5.2.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'ELETTRODOTTO

Il cavidotto esterno MT di collegamento tra l'impianto agrivoltaico e la futura cabina AT/MT CP Canino 2 sarà posta lungo strade regionali, provinciali e private esistenti, ad esclusione di un tratto di circa 770 metri, in prossimità del campo agrivoltaico. Quest'ultimo tratto infatti, se pur individuato in catasto tra due linee tratteggiate (strade esistenti), ad oggi risulta intestato catastalmente a soggetti privati. **Tutta la linea MT esterna verrà interrata ed in particolari tratti sarà utilizzata tecnologia T.O.C Per quanto detto l'intervento, per tipologia e modalità di realizzazione, non presenta forme di incompatibilità con le norme richiamate (Art. 36 e art. 39 Norme del P.T.P.R)**

L'elettrodotto seguirà le modalità di posa riportate nella norma CEI 11-17, sarà costituito da cavi unipolari (ad elica visibile) direttamente interrati, ovvero modalità di posa tipo M, ad eccezione di un tratto di circa 530 metri, per il quale sarà utilizzata una tipologia di posa che prevede i cavi unipolari in tubo interrato, modalità di posa N, mediante l'uso della tecnica con trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.). La posa, in sezione ristretta, verrà eseguita ad una profondità di scavo non inferiore a 1,30-1,50 m ed ad una larghezza alla base variabile in base al numero di conduttori presenti. Le modalità di posa del cavidotto interrato lungo le strade asfaltate saranno del tutto simili a quelle già utilizzate per il passaggio di tutti i sottoservizi esistenti, ossia scavo a cielo aperto con alloggiamento del cavo a 1,20 m di profondità o con tecnologia T.O.C.

Pertanto, le interferenze verranno superate posizionando il cavidotto MT al di sotto della pavimentazione stradale ad una profondità di 1,20 metri mediante tecnica di scavo a cielo aperto con successivo rinterro. Ove per particolari esigenze non fosse possibile posizionare il cavidotto ad una profondità di 1,20 m, esso verrà posto a profondità inferiore prevedendo in tal caso la realizzazione di un bauletto in calcestruzzo a protezione del cavo.

Attraversamento terreno agricolo e stradella sterrata esistente (Fosso del Marano e area boscata).

Dalle due cabine di consegna, posizionate all'interno del campo agrivoltaico, il nuovo cavidotto MT interrato, attraverserà le particelle n° 130 e 60 del Foglio di mappa n° 48 del Comune di Ischia di Castro e le particelle 67, 66 e 54 del Foglio di Mappa n° 39 sempre del Comune di Ischia di Castro fino al raggiungimento della Strada Doganale di Piansano. La particella n° 130 è nella disponibilità della ditta proponente mentre le rimanenti particelle individuano una strada interpoderale intestata ad altrui soggetti privati. Il tratto in analisi attraverserà (incrocio) il Fosso di Marano e relativa fascia di rispetto Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004 “c056_0509” C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua oltre che alcune aree boscate. (vedi immagine n. 8);

In questo tratto verrà realizzato uno **scavo a sezione ristretta su terreno naturale** per l'alloggio del cavidotto secondo le modalità riportate nella norma CEI 11-17. L'attraversamento del Fosso di Marano avverrà attraverso l'utilizzo della tecnologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) -. Tale tecnologia No-Dig permette la posa di tubazioni flessibili al di sotto di strade o terreni senza interessare gli stessi. È una tecnologia di posa in opera di nuove tubazioni in modo rapido, sicuro e veloce. La T.O.C. permetterà di attraversare le parti interessate senza danneggiare lo strato superficiale delle stesse ed eviterà il blocco del traffico veicolare durante il periodo delle lavorazioni. Il tratto interessato dall'intervento verrà ripristinato a regola d'arte.





Immagine 8: Attraversamento in interrato su strada privata del Fosso di Marano e aree boscate

Attraversamento parte Strada Doganale di Piansano (Fosso Cassato e area boscata).

Successivamente al Fosso di Marano, in uscita dall'attraversamento in TOC, l'elettrodotta MT proseguirà sulla Strada Doganale di Piansano in direzione Est. Tale tratta, se pur individuata catastalmente come strada (tra i fogli di mappa n° 1 di Cellere, n° 28 e 31 di Valentano), allo stato attuale risulta con i contorni non

materializzati al suolo. Il tratto in analisi attraverserà (incrocio) il Fosso Cassato e relativa fascia di rispetto Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004 “c056_0245” C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua oltre che alcune aree boscate (vedi immagine n. 9); La tratta verrà superata lungo la parte centrale fino al raggiungimento della Strada Regionale n° 312 Castrenze. In questo tratto verrà effettuato uno scavo a sezione ristretta su terreno agricolo per l’alloggio del cavidotto secondo le modalità



riportate nella norma CEI 11-17.

Immagine 9: Attraversamento in interrato su strada Doganale di Piansano del Fosso Cassato e aree boscate

Attraversamento Strada Regionale 312 Castrenze

Dalla Strada Doganale di Piansano il cavidotto imbrocherà la strada Regionale 312 Castrenze fino al raggiungimento della Cabina di Sezionamento che verrà posizionata sulla particella n°89 del Foglio di Mappa n° 3 del Comune di Cellere. Dalla Cabina di sezionamento (posizionata su area privata – particella n° 89 del Foglio 3 del Comune di Cellere) il cavidotto interrato continuerà sulla strada Regionale 312 Castrenze fino al raggiungimento della dCabina MT tipo Container DY 770 ad U posizionata all’interno della futura cabina “AT/MT CP Canino 2”. Il tratto in analisi attraverserà Attraversamento (parallelismo) della strada regionale SR 312 “Castrense” e relativa fascia di rispetto Tavola B – Beni paesaggistici – art. 134 co. I lett. A), b) e c) D.Lgs. 42/2004 “c056_0512A” C) protezione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua (vedi immagine 10);

Nel tratto sulla Strada Regionale 312 Castrenze verrà effettuato il taglio dello strato di asfalto, la realizzazione di scavo per la posa del cavidotto secondo le modalità riportate nella norma CEI 11-17 e il ripristino a regola

d'atre delle zone interessate dall'intervento secondo le prescrizioni fornite dall'Ente pubblico preposto alla gestione della Strada interessata dall'intervento. Nel tratto tra la Strada asfaltata e la cabina di sezionamento (circa 30 metri) verrà effettuato uno scavo a sezione su terreno agricolo.




Immagine 10: Attraversamento della strada regionale SR 312 "Castrense"

5.2.2 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO

L'area di intervento, con riferimento al sito di ubicazione del campo agrivoltaico, ricade al di fuori di aree tutelate ai sensi del Decreto 42/2004 e s.m.i.; risulta inserita all'interno del "PAESAGGIO AGRARIO DI VALORE" ed è in aderenza alla zona vincolata denominata "Fosso Strozzevole" con codifica ID n. C056_0447A (PTPR art. 36 – riferimento Legislativo D.P.R. 18/12/1957) (Vedi immagine 11)




Immagine 10: Inquadramento campo agrivoltaico rispetto a Tav B – Beni paesaggistici

L'area di installazione dei moduli fotovoltaici, l'unica che possa incidere sul consumo di suolo o determinare trasformazioni significative, risulta esterna alle aree soggette a Tutela e pertanto gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica vengono preservati.

Il cavidotto interrato rappresenta un'opera che per sua natura tipologica non produce alcun effetto di alterazione morfologica e esteriore dello stato dei luoghi.

In definitiva, assunte come sostanziali sia la modalità realizzativa che soprattutto la caratteristica di opera di pubblica utilità reversibile e temporanea, l'intervento può essere considerato sostanzialmente compatibile con gli indirizzi e le norme che riguardano le aree di interesse.

6. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Di seguito si riporta la documentazione fotografica acquisita durante i sopralluoghi in campo, relativa allo stato di fatto dell'area di intervento.




Immagine 11: Ortofoto con l'indicazione dei coni ottici



Immagine 12- Foto 1 (vista laterale dell'area 1 denominata "FANTI" vista da est verso ovest)



Immagine 13 - Foto 2 (vista laterale dell'area 1 denominata "FANTI" vista da est verso sud/ovest)



Immagine 14 - Foto 3 (vista frontale dell'area 1 denominata "FANTI" vista da sud/ovest verso nord/est)



Immagine 15 - Foto 4 (vista frontale dell'area 1 denominata "FANTI" vista da sud verso nord)



Immagine 16 - Foto 5 (vista laterale dell'area 2 denominata "ROSSI" vista da sud/est verso nord/ovest)



Immagine 17 - Foto 6 (vista frontale dell'area 2 denominata "ROSSI" vista da nord/est verso sud/ovest)



Immagine 18 - Foto 7 (vista frontale dell'area 2 denominata "ROSSI" vista da sud/ovest verso nord/est)



Immagine 19 - Foto 8 (vista frontale dell'area 2 denominata "ROSSI" vista da sud/ovest verso nord/est)

7. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO

7.1 DESCRIZIONE RIEPILOGATIVA DEL PAESAGGIO ANALIZZATO

Nell'area in studio si rileva un'estesa conduzione dei fondi a scopo agricolo (prevalentemente colture di cereali a rotazione). L'occupazione territoriale da parte di edifici e strutture prevede negli ampi spazi della campagna circostante la presenza di abitazioni, alcune delle quali dotate di edifici di servizio connessi all'attività di conduzione del fondo che costituiscono delle "macchie" di edificato nello scenario complessivo. Oltre al diffuso reticolo della viabilità locale (in buona parte non asfaltata e adibita all'accesso privato tra i fondi), regionale e statale, sono presenti anche infrastrutturazioni per il vettoriamento dell'energia elettrica (è presente nei pressi dell'area 1 denominata ROSSI una linea elettrica area di media tensione oltre che altre linee aeree a bassa tensione e linee telefoniche).

L'intrusione visiva di un progetto esercita il suo impatto non solo da un punto di vista meramente estetico, ma su un complesso di valori oggi associati al paesaggio, che sono il risultato dell'interrelazione tra fattori naturali e fattori antropici nel tempo. Tali valori si esprimono nell'integrazione di qualità legate alla morfologia del territorio, alle caratteristiche potenziali della vegetazione naturale, e alla struttura assunta dal mosaico paesaggistico nel tempo.

In generale, l'impatto di un'opera sul contesto paesaggistico di un determinato territorio è legato a due ordini di fattori:

- Fattori oggettivi: caratteristiche tipologiche, dimensionali e cromatiche, numerosità delle opere, dislocazione sul territorio;
- Fattori soggettivi: percezione del valore paesaggistico di determinate visuali, prefigurazione e percezione dell'intrusione dell'opera.

Particolare attenzione è stata prestata alla struttura del mosaico paesistico e cioè a quella "diversità di ambienti" che costituisce una qualità ormai riconosciuta a livello internazionale del paesaggio.

La principale caratteristica dell'impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico a terra è determinata dall'intrusione visiva dei pannelli nel panorama di un generico osservatore.

In generale, la visibilità delle strutture da terra risulta ridotta, in virtù delle caratteristiche dimensionali degli elementi. Questi presentano altezze contenute, nel caso specifico meno di 3 m dal piano campagna, e sono assemblati su un terreno ad andamento pianeggiante e sub-pianeggiante.

La zona nella quale verrà realizzato il campo agrivoltaico è dotata di una struttura paesaggistica fortemente eterogenea ed articolata che si traduce spesso in una banalizzazione del paesaggio naturale dovuto a cause di natura antropica ponendo le attività agricole succedutesi nel tempo come primaria fonte di impatto. L'area inoltre è caratterizzata dalla presenza di infrastrutture per la produzione ed il trasporto dell'elettricità, si rileva altresì la presenza di altri impianti fotovoltaici ed eolici nei pressi dell'impianto in oggetto.

In ogni caso, l'intrusione visiva delle opere in progetto di per sé confinata in forza dell'altezza contenuta (inferiore ai 3 m) delle strutture, sono ulteriormente mitigate dalla fascia arborea larga m 10,00 da realizzare a ridosso del confine, costituente barriera di separazione fisica e visivo - percettiva rispetto all'aree contigue. Inoltre, si evidenzia come l'impianto in progetto, pur insistendo su un terreno agricolo, sia situato a ridosso di una zona con una viabilità definita, quindi la sua presenza incide su un'area già fortemente compromessa dal punto di vista paesaggistico.

Nella **Tavola C** – “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale” del P.T.P.R. evidenzia che nell' intorno dell'area di impianto agrivoltaico non si riscontrano beni appartenenti a sistemi dell'insediamento archeologico, beni appartenenti al sistema dell'insediamento storico o sistemi dell'insediamento contemporaneo. L'installazione dell'impianto ha tenuto conto di quanto riportato al punto 3.2 dell'All. 4 al D.M. 10/09/2010 in materia di misure di mitigazione e in particolare: l'impianto asseconda la geometria del territorio su cui è installato senza alterarne lo skyline: Infatti, la morfologia dei luoghi, lievemente ondulata e pressoché pianeggiante in uno all'installazione di una recinzione di colore verde sopraelevata mt 0,20, la viabilità di servizio realizzata con materiali drenanti naturali riducono l'impatto legato alla percezione visiva su scala locale. Ne deriva che anche dagli unici punti di visibilità diretta, per la gran parte schermata da alberature presenti e dai dislivelli tra rilevato stradale e terreni limitrofi, la percezione diventa schermata. Si rimarca infine che i cavidotti sono interrati e quindi non percepibili dall'osservatore.

7.2 METODI DI VALUTAZIONE

La metodologia proposta prevede che la sensibilità e le caratteristiche di un paesaggio siano valutate in base a tre componenti:

1. Componente Morfologica e Strutturale;
2. Componente Visiva;
3. Componente Simbolica.

Di seguito si riportano le chiavi di lettura riferite alle singole componenti paesaggistiche analizzate:

COMPONENTI	ASPETTI PAESAGGISTICI	CHIAVI DI LETTURA
<u>Morfologico-Strutturale</u> Appartenenza dell'area a sistemi che strutturano l'organizzazione del territorio	Morfologia	Appartenenza a Sistemi paesistici di interesse geomorfologico
	Naturalità	Appartenenza a sistemi paesistici di interesse naturalistico.
	Tutela	Grado di tutela e quantità di vincoli paesistici e culturali
<u>Visiva</u> in considerazione della fruizione percettiva del paesaggio, ovvero di valori panoramici e di relazioni visive rilevanti	Panoramicità	Percettibilità da ambito territoriale/vedute panoramiche
<u>Simbolica</u> in riferimento al valore simbolico del paesaggio, per come è percepito dalle comunità locali e sovra locali	Singolarità paesaggistica	Rarità degli elementi paesaggistici. Appartenenza ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, e artistiche o storiche, di elevata notorietà

Tabella con chiavi di lettura delle componenti paesaggistiche

La valutazione qualitativa sintetica della classe di sensibilità paesaggistica dell'area di studio rispetto ai diversi modi di valutazione ed alle diverse chiavi di lettura viene espressa utilizzando la seguente classificazione:

sensibilità paesaggistica:

- Molto Bassa,
- Bassa,
- Media,
- Alta,
- Molto Alta.



7.3 STIMA DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA

Nella seguente tabella viene riportata la descrizione dei valori paesaggistici riscontrati o ricercati e non riscontrati in relazione agli elementi di valutazione precedentemente descritti.

Componenti	Aspetti Paesaggistici	Descrizione	Valore
Morfologico-Strutturale	Morfologia	L'area che interessa il territorio comunale, è da un punto di vista paesaggistico appartenente al sistema del paesaggio Agrario "Paesaggio Agrario di Valore"	<i>Media</i>
	Naturalità	Il grado di naturalità è caratterizzato da un territorio agricolo in cui si interfacciano agglomerati urbani e campi fotovoltaici	<i>Media</i>
	Tutela	L'area in cui è prevista la realizzazione del campo fotovoltaico ricade al di fuori a quelle soggette ai diversi Livelli di Tutela. Confina a nord, a sud e ad ovest con Aree tutelate per legge di cui all'art. 134 comma 1 lett b) e art . 142 comma del D.Lgs 42/2004 (c – protezione di fiumi, torrenti, corsi d'acqua, g – protezione di aree boscate). Il campo agrivoltaico è comunque esterno a tali zone tutelate	<i>Bassa</i>

Componenti	Aspetti Paesaggistici	Descrizione	Valore
Vedutistica	Panoramicità	Data la conformazione orografica e morfologica del territorio l'area di studio è caratterizzata da una bassa panoramicità che consente vedute non ad ampio raggio (emerge questa peculiarità dall'elaborato Dossier fotografico). Il campo è circondato da campi agricoli e da aree boscate che fungono da schermatura naturale e ne impediscono la visibilità dai diversi punti di vista panoramici.	<i>Bassa</i>
Simbolica	Singularità paesaggistica	L'area non presenta punti singolari da segnalare. Dal sopralluogo è emersa l'assenza di punti di aggregazione limitrofi alle aree di intervento in progetto, luoghi di culto e ricreativi che sono localizzati in aree molto distanti; pertanto, l'opera di nuova realizzazione non risulta interferente con lo stato dei luoghi.	<i>Molto Bassa</i>
	Valori storico-testimoniali	Nell'area di studio il valore storico testimoniale risulta essere assente, non si riscontra la presenza di beni appartenenti al sistema dell'insediamento archeologico (aree archeologiche, centri antichi, necropoli), non si riscontra la presenza di beni appartenenti al sistema dell'insediamento storico (patrimonio monumentale, parchi, giardini, ville, viabilità storiche) non si riscontra tantomeno la presenza di beni appartenenti al sistema dell'insediamento contemporaneo (beni areali e puntuali, beni lineari, viabilità di grande comunicazione, ferrovie ecc).	<i>Molto Bassa</i>

Tabella con valori paesaggistici delle componenti in esame

 <p>METKA METKA EGN MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.</p>	<p>Relazione paesaggistica</p>	 <p>Data: 21/03/2022 Rev. 0</p>
--	---------------------------------------	--

8.ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

8.1 METODI DI VALUTAZIONE

La valutazione paesaggistica viene effettuata in due fasi:

- la prima nella quale viene stimato il grado di incidenza paesaggistica delle opere in progetto, utilizzando come parametri per la valutazione: incidenza morfologica e tipologica degli interventi, che tiene conto della conservazione o meno dei caratteri morfologici dei luoghi coinvolti e dell'adozione di tipologie costruttive più o meno affini a quelle presenti nell'intorno, per le medesime destinazioni funzionali;

incidenza visiva, effettuata a partire dalla suddivisione dell'area di studio in classi di visibilità, al cui interno sono stati selezionati alcuni punti di vista rappresentativi. Per meglio valutare l'incidenza visiva, sono stati effettuati alcuni fotoinserimenti per simulare la presenza del progetto nel territorio circostante;

incidenza simbolica, che considera la capacità dell'immagine progettuale di rapportarsi convenientemente con i valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al luogo;

- la seconda in cui sono aggregate:
 - o le valutazioni sulla Sensibilità Paesaggistica dell'Area di Studio;
 - o il Grado di Incidenza Paesaggistica delle opere di cui al punto precedente, ottenendo così l'Impatto Paesaggistico del progetto.

Precisazioni in merito alla Fase di Cantiere



Le installazioni necessarie per la fase di cantiere saranno strutture temporanee e le operazioni di montaggio delle diverse strutture saranno eseguite con mezzi adeguati e autorizzati. Le installazioni temporanee durante la fase di cantiere non saranno pertanto elementi suscettibili di attenzione.

Tenendo oltretutto conto che la presenza di dette strutture si limiterà all'effettiva durata della cantierizzazione (quindi limitata nel tempo), dal punto di vista paesaggistico si può ritenere che l'impatto della fase di cantiere sarà poco significativo.

8.2 STIMA DEL GRADO DI INCIDENZA PAESAGGISTICA

Incidenza morfologica e tipologica

Le modifiche che le opere in progetto apporteranno a livello territoriale non saranno di particolare interesse morfologico. La zona nella quale verrà realizzato il parco fotovoltaico è dotata di una struttura paesaggistica fortemente eterogenea ed articolata che si traduce spesso in una banalizzazione del paesaggio naturale dovuto a cause di natura antropica ponendo le attività agricole succedutesi nel tempo

 <p>METKA METKA EGN MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.</p>	<p>Relazione paesaggistica</p>	 <p>Data: 21/03/2022 Rev. 0</p>
--	---------------------------------------	--

come primaria fonte di impatto. L'area inoltre è caratterizzata dalla presenza di infrastrutture per la produzione ed il trasporto dell'elettricità, oltre a rilevanti e concentrate realtà industriali nell'area vasta nonché dalla presenza altri parchi fotovoltaici come meglio si evince dall'elaborati B2A e B2B a studio cumulo. *Incidenza morfologica bassa*

Incidenza visiva

L'area in progetto è ubicata al centro di un contesto agricolo che impedisce, in modo naturale, la visione del luogo oggetto di installazione dei moduli fotovoltaici.

La principale caratteristica dell'impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico a terra è determinata dall'intrusione visiva dei pannelli nel panorama di un generico osservatore.

In generale, la visibilità delle strutture da terra risulta ridotta, in virtù delle caratteristiche dimensionali degli elementi. Questi presentano altezze contenute, nel caso specifico meno di 3 m dal piano campagna, e sono assemblati su un terreno ad andamento pianeggiante e sub-pianeggiante.

Al fine di valutare l'incidenza visiva delle opere in progetto, sono state verificate le visuali dell'area di intervento da punti significativi:

- A nord/ovest lo scatto è stato effettuato dalla Strada Provinciale n. 47 all'uscita del comune di Ischia di Castro (vista 1) ad una distanza dall'impianto agrivoltaico di circa 1.000 mt;
- A sud/est lo scatto è stato effettuato dalla Strada Regionale n. 312 Castrense (vista 2) ad una distanza dall'impianto agrivoltaico di circa 1.700 mt;
- A sud lo scatto è stato effettuato dalla via 4 Novembre all'uscita del comune di Cellere (vista 3) ad una distanza dall'impianto agrivoltaico di circa 2.200 mt;
- A sud/ovest lo scatto è stato effettuato dalla Strada Provinciale n. 106 che collega il comune di Ischia di Castro con il comune di Cellere (vista 4) ad una distanza dall'impianto agrivoltaico di circa 3.000 mt;




Immagine 20 – Ortofoto con indicazione dei punti di vista



*Immagine 22 – Vista 1 da Strada Provinciale n. 47 all'uscita del comune di Ischia di Castro (con la freccia in rosso viene indicata l'area che verrà occupata dal campo fotovoltaico) **impianto non visibile***



*Immagine 23 – Vista 2 da Strada Regionale n. 312 Castrense (con la freccia in rosso viene indicata l'area che verrà occupata dal campo fotovoltaico) **impianto non visibile***



*Immagine 24 – Vista 3 dalla via 4 Novembre all'uscita del comune di Cellere (con la freccia in rosso viene indicata l'area che verrà occupata dal campo fotovoltaico) **impianto non visibile***



*Immagine 25 – Vista 4 dalla Strada Provinciale n. 106 (con la freccia in rosso viene indicata l'area che verrà occupata dal campo fotovoltaico) **impianto non visibile***

Dalle panoramiche effettuate da punti significativi si evince che l'incidenza visiva risulta molto bassa
Inoltre, di seguito, vengono riportati dei foto-inserimenti, che consentono il raffronto tra stato attuale e stato futuro.



Immagine 26 - Ortofoto con l'indicazione dei coni ottici




Immagine 26- Foto inserimento 1 (vista laterale dell'area 1 denominata "FANTI" vista da est verso ovest)



Immagine 27 - Foto inserimento 2 (vista laterale dell'area 1 denominata "FANTI" vista da est verso sud/ovest, dettaglio accesso campo agrivoltaico)



Immagine 28 – Foto inserimento 3 (vista frontale dell’area 1 denominata “FANTI” vista da sud/ ovest verso nord/est)



Immagine 29 – Foto inserimento 4 (vista frontale dell’area 1 denominata “FANTI” vista da sud verso nord)




Immagine 30 – Foto inserimento 5 (vista laterale dell’area 2 denominata “ROSSI” vista da sud/est verso nord/ovest)





Immagine 31 – Foto inserimento 6 (vista frontale dell’area 2 denominata “ROSSI” vista da nord/est verso sud/ovest)



Immagine 32 – Foto inserimento 7 (vista frontale dell'area 2 denominata "ROSSI" vista da sud/ovest verso nord/est)



Immagine 33 – Foto inserimento 8 (vista frontale dell'area 2 denominata "ROSSI" vista da sud/ovest verso nord/est)

 <p>METKA METKA EGN MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.</p>	<p>Relazione paesaggistica</p>	 <p>Data: 21/03/2022 Rev. 0</p>
--	---------------------------------------	--

Incidenza simbolica



Dall'analisi dei piani e attraverso le operazioni di rilievo in campo, non sono stati rilevati luoghi, che rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell'identità locale (luoghi celebrativi o simbolici); luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per la popolazione insediata); luoghi dedicati a funzioni pubbliche e private per la cultura contemporanea (fiere, stadi, poli universitari, ecc.). L'incidenza simbolica non risulterà alterata rispetto alla condizione dello stato di fatto. L'incidenza simbolica è pertanto valutata molto bassa.

8.3 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO DEL PROGETTO

A conclusione delle fasi di valutazione della Sensibilità Paesaggistica dell'area di studio e del livello di Incidenza delle opere in progetto, viene di seguito determinato il Grado di Impatto Paesaggistico, come prodotto tra il valore della Sensibilità Paesaggistica e l'Incidenza Paesaggistica delle opere stesse.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle valutazioni effettuate sulle opere in progetto:

COMPONENTE	SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA	GRADO DI INCIDENZA	IMPATTO PAESAGGISTICO
Morfologica e Strutturale	<i>Media</i>	<i>Bassa</i>	<i>Medio - Bassa</i>
Vedutistica	<i>Bassa</i>	<i>Molto basso</i>	<i>Molto basso</i>
Simbolica	<i>Bassa</i>	<i>Molto basso</i>	<i>Molto basso</i>

 <p>METKA METKA EGN MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.</p>	<p>Relazione paesaggistica</p>	 <p>Data: 21/03/2022 Rev. 0</p>
--	---------------------------------------	--

9. CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, considerata la natura dell'intervento e la sua collocazione, visto il contesto eterogeneo agricolo e in parte antropizzato per la presenza di altri agglomerati urbani di recente costruzione e di impianti fotovoltaici e eolici già realizzati, ubicati nell'intorno dell'area oggetto di valutazione e visto le misure compensative che la ditta proponente dovrà realizzare (3 ettari di fascia perimetrale arborea di mitigazione), si può ritenere che la realizzazione dell'intervento in progetto, non determinerà un impatto paesaggistico significativo.

A conclusione del processo di valutazione delle azioni di intervento è possibile esprimere un giudizio complessivo circa la sostenibilità dello stesso, affermando che risulta compatibile, con riferimento ai contenuti ed alle indicazioni degli strumenti di pianificazione, con specifica considerazione dei valori paesaggistici.